

CAMERA DEI DEPUTATI



PROGETTO DI LEGGE

SUL RIORDINAMENTO

DELLA

GUARDIA NAZIONALE

625

CAMERA DEI DEPUTATI

~~Progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno~~

~~NELLA TORNATA DEL 10 SETTEMBRE 1849~~

Riordinamento della Guardia Nazionale.

SIGNORI

Come avviene delle grandi istituzioni, che se ad esse non soccorre l'esperienza, riescono troppo più lontane da quel grado di perfezione, cui possono raggiungere le opere umane; così accadde della legge ordinatrice della Guardia Nazionale, che compilata con celerità pari alle esigenze del cuore del Monarca, il quale non appena ebbe sanzionata in diritto la più ampia delle franchigie costituzionali volle che il fatto rispondesse senza indugio alla promessa, e non sussidiata da veruna pratica cognizione non potè prevedere, nè provvedere compiutamente a tutte le parti di un così importante ordinamento.

Come prima infatti venne quella legge messa in esecuzione, fu ovvio il riconoscere, che l'età stabilita per la durata del servizio, non era negli assegnatili estremi la meglio appropriata; che soverchie erano le dispense accordate dalla legge; che assai incompletamente erasi provveduto alla pratica attuazione del principio popolare nelle elezioni dei graduati, alle quali non concorrevano il più delle volte i Militi, se non in minimo numero; che per veruna guisa si era pensato a render pronte, e sicure le importan-

tissime attribuzioni affidate ai Consigli di Ricognizione; che quasi nessuna azione direttiva, e tanto meno repressiva erasi assegnata ai graduati sui militi, con danno massimo di quella disciplina, che pure è a così dire l'anima dei corpi armati; che un soverchio, ed improvvido laconismo erasi seguito nella enumerazione e classificazione dei reati, e delle pene, per cui troppo frequente era l'impunità, o l'arbitrio, quella con danno della disciplina, questo con offesa alla giustizia; che una non dissimile imperfezione erasi introdotta nella legge per ciò che ha tratto all'ordine dei giudizi, alle norme dell'instruttoria, ed all'esecuzione dei giudicati; e che infine più altre miglierie si erano lasciate desiderare.

E posciachè l'esperienza aveva messi in chiaro i difetti della legge, era debito del Governo di tosto preoccuparsi della necessità, e del modo di portarvi rimedio. Nè mettevasi tempo in mezzo da chi reggeva prima di noi la cosa pubblica; imperocchè si provvedeva alla creazione di un'apposita Commissione, nella quale, oltre ad alcuni altri sperimentati cittadini, comprendevansi parecchi onorevoli Membri del Parlamento, per cura dei quali fu tosto compilato il progetto di una nuova legge: e se non fu loro possibile di condurre a termine il ben ordinato lavoro, fu però agevole al Governo il ridurlo a compimento.

Nel presentarvi ora questo lavoro, io reputo debito mio di rassegnarvene per sommi capi un'analisi, affinchè prima di esaminarne, e discuterne i dettagli, vi sia palese lo spirito, onde è informata la legge, che siete invitati ad adottare.

E qui stimo anzitutto di avvertire, che siccome i principii generali, e dirò così, informativi della legge del 4 marzo 1848, parvero, ed erano consoni all'indole dell'instituzione, come sarebbero il diritto, ed il correlativo dovere di ogni cittadino, salve poche eccezioni, di far parte della Guardia Nazionale: la libera scelta dei più diretti, ed immediati suoi capi: l'essenzialissimo di lei attributo di vegliare al mantenimento, ed al restauro dell'ordine pubblico, fondamento della libertà, ch'essa è chiamata a tutelare: e il privilegio di essere giudicata dai proprii commiliti; così nel riformare la legge, non altro si è avuto in mira se non la convenienza di dare a questi stessi principii quel maggiore svolgimento, che conferisse al possibile perfezionamento di una

istituzione, che, bene ordinata, deve potentissimamente concorrere a consolidare il libero reggimento, cui fummo chiamati.

Premesso questo cenno generico sull'indole, e lo scopo precipuo delle introdotte riforme, vengo all'esposizione particolarizzata di esse.

La legge del 4 marzo stabiliva sibbene in principio, che la generalità dei cittadini, è chiamata dall'età degli anni ventuno ai cinquantacinque al servizio della Milizia cittadina, ma nell'applicazione, che essa dava a questo così generale principio, ammetteva per una parte un soverchio numero di eccezioni, e per l'altra introduceva tali condizioni, che senza provvedere con sufficiente efficacia a quella classe di cittadini, pei quali torna grave di soverchio l'ordinario servizio della guardia, complicavano di troppo il lavoro della iscrizione matricolare sui ruoli del servizio ordinario, e di riserva. Epperò è sembrato, che, le esenzioni, fossero da limitarsi in quella più ristretta cerchia, che bastasse a provvedere ai non minori bisogni degli altri pubblici servizi dello Stato; e tolta la condizione del censo, bastasse lo esonerare dal servizio ordinario que' soli cittadini, che costretti a campare la vita col frutto giornaliero di opere manuali ne avrebbero sentito con troppo scapito il peso.

E quanto all'età, si è considerato, che mentre era ben più ragionevole di esigere un servizio dal cittadino, appena le fisiche sue forze hanno acquistato un bastevole sviluppo per sostenerlo, anzichè continuare a richiederlo in quel periodo della vita, in cui non raramente hanno cominciato a scemare, sarebbe poi grandemente vantaggioso allo Stato lo addestrarsi della gioventù al maneggio delle armi alcuni anni prima, ch'essa venga chiamata a far parte dell'esercito stanziato, essendo palese, che per tal modo questo secondo servizio riuscirà, e più facile, e meno molesto; epperò nel limitare la durata del servizio della Guardia Nazionale all'età di 50 anni, si è stabilito, che l'obbligo di prestarlo, comincerà dagli anni 18.

Un secondo oggetto importantissimo ha dovuto attirare l'attenzione della Commissione e del Governo, vale a dire l'elezione dei graduati, che per giovare al perfezionamento del corpo deve essere il risultato positivo del libero voto della maggioranza dei Militi, e della capacità degli eletti.

Ora la Legge del 4 marzo, che sicuramente intendeva a questo duplice scopo era troppo lungi dall'aver provveduto ai mezzi di conseguirlo, perchè le elezioni potevano farsi, e si facevano il più delle volte dalla minorità degli elettori, e l'eletto non doveva in verun modo far prova di attitudine ad esercitare il confertogli grado. Furono in conseguenza introdotte nel progetto due disposizioni, colla prima delle quali l'intervento alle elezioni, è dichiarato servizio obbligatorio, la cui infrazione, trae seco la pena disciplinare dell'ammenda, e colla seconda l'efficacia dell'elezione è subordinata ad uno sperimento sulla capacità dell'eletto.

Nè è paruto meno importante lo assicurare il regolare, e pronto eseguimento delle molteplici operazioni, che si riferiscono all'ordinamento materiale della Guardia Nazionale di ogni singolo Comune, ed il sollecito provvedere sui richiami, cui le operazioni stesse puonno suscitare: epperò senza nulla detrarre alla giurisdizione primitivamente attribuita dalla predetta Legge ai Consigli di Ricognizione, si è preveduto il caso, in cui uno di questi Consigli non eseguisse il relevantissimo suo mandato, e si è per allora soltanto fatta facoltà all' Amministratore principale della Provincia di creare un altro apposito Consiglio di Ricognizione, che provveda in luogo di quello ordinario, salva sempre la censura del Comitato di Revisione.

E come assaissimo importa, che nei corpi sia stabilita, e si mantenga inalterata la maggiore uniformità, ad assicurare la quale pare, intendesse la Legge più volte ricordata col riserbare al Capo supremo del Regno la facoltà di preporre a tutte le Guardie Nazionali dello Stato un Comandante Generale, così a meglio conseguire l'intento, si è creduto opportuno d'inserire nel progetto della nuova Legge lo stabilimento d'Ispettori Divisionarii, i quali, senza punto intromettersi nella parte direttiva dei singoli Corpi, esercitar debbano presso di essi l'uffizio di Visitatori.

Vi ho finora riferito tutto ciò che ha rapporto all'ordinamento, ed alla conservazione, dirò così, materiali delle Guardie Nazionali. Mi occorre ora di parlarvi della parte morale, alla quale, come già presentite, si riferisce tuttociò, che ha tratto ai doveri dei Militi cittadini, ai mezzi di reprimerne le infrazioni, ed alle forme da osservarsi nei giudizi, cui le stesse puonno dar luogo.

E qui, è dove la Legge del 4 marzo rispondeva meno acconciamente al bisogno.

Essa infatti enunciava sibbene per sommi Capi una serie d'infrazioni, e di pene disciplinari, stabiliva Consigli di disciplina, e tracciava norme per l'istruttoria dei giudizi; ma non tutte le infrazioni, che a danno della disciplina possono commettersi dai cittadini aggregati alla Guardia Nazionale erano prevedute; la graduazione delle pene tanto necessaria in ogni legge penale bene ordinata erasi ommessa; poca, o niuna autorità repressiva conferivasi ai superiori più immediati del Milite, di guisa che il più delle volte, le colpe minime, che pur molto importa siano prontamente represses dovendo essere giudicate dai Consigli di Disciplina, rimanevano impunte, od erano castigate così lentamente, che la repressione perdeva il principalissimo suo beneficio, l'opportunità, e la prontezza; i Consigli di Disciplina, erano con nissun utile moltiplicati; la più parte delle formalità d'istruttoria, che formano un'essenziale garanzia per l'accusato, eransi taciute; e nulla per fine erasi stabilito intorno alle solennità da osservarsi, ed ai mezzi da usarsi per la esecuzione dei giudicati nè rispetto alle pene corporali, nè in riguardo a quelle pecuniarie.

Il progetto, che ora vi proponiamo di adottare mira a riempiere tutte queste gravi lacune. Vedrete che in esso le infrazioni sono con sufficiente dettaglio enumerate, e colla voluta chiarezza definite, e che a ciascuna di esse è applicata la relativa pena con quella misura, che meglio corrisponde all'infrazione, che tende a reprimere: noterete fra gli altri, che è dichiarato colpevole di lesa disciplina il Milite, che commette disordini anche lievi, od è sorpreso in istato di ebbrezza, mentrechè senza essere in attualità di servizio, veste tuttavia l'uniforme della Guardia Nazionale. Questa disposizione è sembrata tanto più opportuna dacchè, mentre non tende a sottrarre il Cittadino alle Leggi generali, ed ai Tribunali ordinarii allorchè commette un reato previsto del Codice penale, lo costringe ad un contegno anche più riservato allorchè indossa pubblicamente una divisa propria di chi è più particolarmente chiamato a tutelare l'ordine pubblico.

Noterete similmente che i poteri repressivi dei Capi di Corpo, o di posto si sono determinati con una certa ampiezza circoscritta

però sempre alle pene meno gravi, ed alle infrazioni, che più importa di reprimere senza ritardo. Con ciò si otterrà un duplice risultato: si conseguirà cioè un più efficace ascendente del superiore sul subordinato, il che grandemente conferisce al regolare andamento di qualsivoglia corpo, e si antiverranno al tempo stesso le più gravi infrazioni alla legge, essendo una verità che la prontezza nel reprimere i più lievi mancamenti, è potentissimo mezzo di allontanamento dai più gravi.

Si reputò poi in pari tempo tanto più conveniente di ordinare la graduazione delle pene, per modo che il Giudice si debba necessariamente tenere in certi determinati confini nel farne l'applicazione, sul riflesso che non ammettendosi l'appello dalle sentenze dai Consigli di Disciplina, era vieppiù necessario, che chiari risortir potessero dal testo della Legge i casi di violazione della stessa, che puonno autorizzare il ricorso in cassazione.

Quanto ai Consigli di Disciplina, si è considerato, che lo stabilimento di quelli di Battaglione nei Comuni, ove la Guardia Nazionale è ordinata in una, o più legioni, non era nè necessario, nè opportuno, perchè per una parte essendosi estesi i poteri repressivi dei capi di corpo, e di posto, venivano a riuscire minori le occupazioni dei Consigli, epperò uno solo potrebbe bastare per ogni legione; per l'altra, quanto minori saranno i Corpi giudicanti tanto più uniforme diverrà l'applicazione della legge.

La materia dell'istruttoria dei giudizi, doveva anche maggiormente attirare l'attenzione della Commissione e del Governo, e fu oggetto perciò del loro studio particolare.

Si cominciò pertanto coll'attribuire al Relatore del Consiglio di disciplina le parti di pubblico ministero, ed in siffatta qualità egli è incaricato di esercitare l'azione penale per le infrazioni, che la legge dichiara di azione pubblica: promuove la convocazione del Consiglio ogni volta, che il numero o l'importanza dei casi lo suggeriscono: ordina, e fa eseguire la citazione degli incolpati, e dei testimonii: riferisce al Consiglio nella pubblica udienza i fatti, che danno luogo al giudizio: richiede l'applicazione delle pene: provvede all'esecuzione dei giudicati: e veglia finalmente in ogni contingenza all'osservanza della legge.

E come importava assaissimo di assicurare alle sentenze dei

Consigli di disciplina la più pronta e regolare esecuzione, così si sono altresì dettate assai precise disposizioni, che conciliando il diritto del condannato a richiamarsi contro il giudicato, che lo colpisce, al Magistrato di Cassazione, allorchè questo rimedio gli è dalla Legge consentito, prevenissero però l'impunità di fatto dei condannati.

E quanto alle persone, che la legge soggetta alla giurisdizione repressiva dei capi di corpo, o di posto, e dei Consigli di disciplina, mentre si stabiliva per regola generale, che vi s'intende compreso ogni cittadino aggregato alla Guardia Nazionale, si è riflettuto, che con ciò non provvedevasi alla repressione delle infrazioni, che si commettersero da coloro, che senza essere compresi nei ruoli di matricola, formano tuttavia parte integrante della Milizia cittadina: e siccome questa lacuna non poteva senza assurdo lasciarsi sussistere, così nell'articolo 259 del progetto, si è dichiarato, che tutte le disposizioni penali sancite pei cittadini appartenenti alla Guardia Nazionale saranno applicabili ai Tamburi graduati, o no, e ad ogni altra persona comunque addetta in modo permanente alla Guardia medesima, come sarebbero a cagion d'esempio i trombettieri, ed altri musicanti, che venissero ad essere in qualche Comune presso le Legioni stabiliti. Un'ultima parte della legge del 4 marzo che sembrò difettosa era quella, che trattava dei corpi distaccati della Guardia Nazionale pel servizio di guerra. Se infatti, per quel che ha tratto all'ordine delle categorie delle chiamate a così fatto servizio, ed alle condizioni d'esenzione dal medesimo poteva quella legge riprodursi nel nuovo progetto con poche variazioni, ed emendamenti, lo stesso non avrebbe potuto avvenire rispetto alle disposizioni concernenti la materiale, ed effettiva formazione dei Corpi anzidetti, dacchè l'esperienza fatta allorchè il Governo si trovò nella circostanza di decretare la mobilitazione della Guardia Nazionale troppo facilmente fece conoscere quanto incompletamente la legge provvedesse all'ordinamento di questo mezzo di difesa dello Stato.

Poste le quali considerazioni, e fatto d'altronde riflesso che il servizio dei corpi distaccati della Guardia Nazionale pel caso di guerra corrisponde in sostanza a quello dell'Esercito stanziale, unitamente al quale può doversi prestare, e che troppo male si

accomunerebbero due corpi, fra i quali sia disforme l'ordinamento rispettivo, si è creduto, che meglio conducesse allo scopo una medesimezza di organizzazione fra quelli e questo. Epperò siccome il riordinamento dell' Esercito è tuttavia da sancirsi con nuova legge, che vi sarà dal Ministero della guerra presentata, così, mentre si è soppressa nel progetto tutta la parte della legge del 4 marzo, che provvedeva all'ordinamento dei corpi distaccati, si è con una sola disposizione stabilito, che per questo rispetto, si osserveranno le leggi, ed ordinamenti che sono, e saranno adottati relativamente all' Esercito.

Questa è la somma delle Riforme introdotte nel progetto, che sottomettiamo alle vostre meditazioni, e delle ragioni che le hanno suggerite. Con esse noi crediamo che l'importantissima istituzione della Guardia Nazionale potrà acquistare quello sviluppo, ed esercitare quella benefica influenza cui è destinata. Il voto, che intorno ad esse pronuncierà il Parlamento, ci farà palese se lo scopo, cui abbiamo mirato sia stato raggiunto.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Guardia Nazionale è istituita per difendere la Monarchia Costituzionale, e le libertà consacrate dallo Statuto, per mantenere l'obbedienza alle Leggi, per conservare, o ristabilire l'ordine pubblico, per secondare, all'uopo, l'esercito nella difesa del territorio, ed assicurare l'integrità, e l'indipendenza dello Stato.

Art. 2.

Ogni deliberazione presa dalla Guardia Nazionale sugli affari dello Stato, della provincia, o del comune è un attentato alla libertà pubblica, è un delitto contro la cosa pubblica e lo Statuto, ed in conseguenza è nulla di pien diritto.

Art. 3.

La Guardia Nazionale, è costituita per comuni in tutto lo Stato: ~~le compagnie comunali, sono, ove occorra,~~ riunite a quelle dei comuni vicini dello stesso Mandamento per formare battaglioni mandamentali.

Qualora le compagnie di un Comune non bastino a formare un Battaglione vengono

Art. 4.

Il servizio della Guardia Nazionale, è ordinario, o di riserva.

633

È ordinario il servizio, che si presta nell'interno dello Stato per tutela dell'ordine pubblico in tempi normali.

Il servizio di riserva, si presta, in caso di pericolo della sicurezza interna, od esterna dello Stato, in forza di un Decreto Reale.

Art. 5.

I cittadini appartenenti alla Guardia Nazionale, non possono prendere le armi, nè assembrarsi in corpo senza l'ordine dei Capi loro immediati: nè questi possono dare un tal ordine, senza una richiesta dell'autorità civile, di cui sarà data comunicazione ai militi chiamati sotto le armi.

Niun Ufficiale, o Comandante di posto nella Guardia Nazionale, può far distribuire cartucce ai cittadini armati, salvo in caso di richiesta espressa dell'autorità competente; se contravviene, risponde degli avvenimenti.

Art. 6.

~~È in facoltà del Governo di sospendere o di sciogliere la Guardia Nazionale in luoghi determinati, ma deve rimetterla in attività, e riordinarla entro un anno dal giorno della sospensione, o della dissoluzione quando questo termine non sia stato prorogato per legge.~~

Se la Guardia Nazionale resiste alle richieste legali delle autorità, o prende ingerenza negli atti delle au-

Il Governo può sciogliere o sospendere la Guardia Nazionale di una o più comuni in tutto o in parte quando gravi cause lo esigono: ma dovrà riordinarla entro il termine di un anno dallo scioglimento o sospensione, quando questo termine non sia stato prorogato per legge.

torità Comunali, amministrative, giudiziarie, o governative, l'Intendente Generale può sospenderla, riferendone senza indugio al Ministro dell'Interno. Questa sospensione non ha effetto che per un mese, quando non sia confermata dal Ministro, o non siasi pronunciata la dissoluzione della Guardia Nazionale stata sospesa.

Art. 7.

La Guardia Nazionale è posta sotto l'autorità del Ministro dell'Interno, degli Intendenti Generali, degli Intendenti, e dei Sindaci.

Quando per ordine dell'Intendente Generale, o dell'Intendente, la Guardia Nazionale di un Mandamento è riunita in tutto od in parte, sia nel Capo luogo, sia in altro Comune del Mandamento, essa è sotto l'autorità del Sindaco del comune nel quale ha luogo la riunione.

In tempo di guerra, la Guardia Nazionale mobilizzata, è posta sotto l'autorità del Ministro della Guerra.

TITOLO II.

*Aggregazione dei cittadini
alla Guardia Nazionale.*

SEZIONE PRIMA.

Dell'obbligo del servizio

Art. 8.

Tutti i cittadini dai diciotto ai cin-

quant'anni sono tenuti al servizio della Guardia Nazionale nel luogo di loro residenza, ^{~ abituale} salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Quelli che risiedono alternativamente in più Comuni, sono obbligati al servizio nel Comune di maggior popolazione.

Art. 9.

Possono esser chiamati al servizio della Guardia Nazionale gli stranieri ammessi a godere dei diritti dei cittadini, a mente dell'art. 26 del Codice Civile.

SEZIONE SECONDA

Della iscrizione sulla matricola

Art. 10.

Tutti i cittadini chiamati dalla legge al servizio della Guardia Nazionale devono presentarsi al Sindaco del Comune nel quale sono obbligati a prestarlo a norma dell'art. 8 per farsi inscrivere sul registro di matricola.

A quest'effetto sono formate dai Sindaci [~] apposite liste d'iscrizione, le quali dopo essere state pubblicate, e lasciate affisse per tre giorni all'Albo Pretorio, sono depositate, e lasciate affisse nella segreteria del Comune con facoltà ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

~ per la prima volta complessivamente rinnovate in gennaio di ciascun anno ~

Art. 11.

Chi è chiamato a far parte della

Guardia Nazionale, e non si trova compreso nelle liste già pubblicate, deve nel termine di giorni otto fare istanza direttamente, o per interposta persona dinnanzi al Sindaco del Comune, in cui deve prestare il personale suo servizio, per esservi iscritto, e ciò sotto pena ~~della prigionia~~ per giorni tre, o di un'ammenda da L. 10 a 50.

^ Dalla loro pubblicazione

Questa sanzione penale è notificata ai cittadini nell'atto di pubblicazione delle liste d'iscrizione.

^ Degli arresti

Art. 12.

Per gli assenti però, il termine, e la sanzione penale, di cui sopra, non hanno luogo che dal giorno del loro ritorno alla propria residenza.

Art. 13.


Il Sindaco, o chi ne fa le veci, non può mai rifiutare un certificato di attestazione a chi si presenta per far seguire l'iscrizione d'individui non compresi nelle liste già pubblicate.

SEZIONE TERZA.

Del Consiglio di ricognizione

Art. 14.

In ogni Comune vi è un consiglio di ricognizione, composto del consiglio delegato, ed occorrendo, di tanti consiglieri Comunali, o di cittadini chiamati al servizio, quanti se ne richiedono a formare il numero com-



plativo di otto, oltre il Sindaco, che lo presiede.

Questo consiglio è specialmente incaricato della rettificazione delle liste d'iscrizione, e della formazione della matricola.

~~Art. 15.~~

~~In gennaio di ciascun anno, il Consiglio di Ricognizione iscrive sulla matricola i giovani che nel corso dell'anno precedente, hanno compiuto il diciottesimo anno, e coloro che hanno stabilito la residenza nel Comune; cancella dalla suddetta matricola coloro che nel corso dell'anno precedente hanno compiuto l'anno cinquantesimo, non che quelli che hanno mutata residenza, o sono mancati alla vita.~~

~~Art. 16.~~

~~Nel corso di ciascun anno il Sindaco aggiunge alla matricola i nomi dei novellamente residenti nel Comune, e nota a margine della medesima le variazioni provenienti, 1.º dai decessi, 2.º dai cangiamenti di residenza, 3.º degli atti in virtù dei quali le persone indicate negli articoli 17, 18, 19, 20 e 22 della legge hanno cessato di essere sottoposte al servizio della guardia nazionale, o che ne furono escluse.~~

Il Consiglio di Ricognizione, vedute le carte giustificative, pronunzia,

è e revisione annuale
Art. 15.

In gennaio di ciascun anno il Sindaco e il Consiglio di Ricognizione iscrivono sulla matricola i giovani che, nel corso dell'anno precedente, compiuto il 18.º anno, e coloro che sono venuti a stabilire la residenza nel comune; lungo il corso dell'anno notano in margine della matricola le variazioni provenienti 1.º Dall'età 2.º Dai decessi 3.º Dai cangiamenti di residenza 4.º Dalla sopravvenienza o cessazione delle cause a cui gli articoli 17, 18, 19, 20, e 22 ammettono la Dispensa o l'esclusione del servizio

Art. 16
(come l'attinca qui contro)

se vi ha luogo l'aggiunta o la radiazione.

SEZIONE QUARTA.

Delle dispense ed esenzioni dal servizio ordinario.

Art. 17.

Sono esenti dal servizio della Guardia Nazionale :

1.° Gli Ecclesiastici: coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica, ed i ministri di culto non cattolico.

2.° I Consoli, e Viceconsoli delle potenze straniere, legalmente riconosciuti nello Stato, ancorchè siano cittadini od ammessi a godere i diritti dei cittadini.

3.° I militari dell'esercito, e dell'armata in effettività di servizio, od in congedo per tempo non maggiore di tre mesi; coloro che hanno ricevuta una destinazione dal Ministro di guerra e marina; gli Amministratori od agenti commessi ai servizi di terra o di mare in attività; gli operai dei porti, degli arsenali e delle manifatture d'armi ordinate militarmente.

4.° Gli Ufficiali, Sott'ufficiali e soldati delle Guardie Comunali ed altri corpi assoldati.

5.° Le persone che per infermità

incurabili, o per difetti fisici sono incapaci di far il servizio.

Art. 18.

Sono dispensati dal servizio, finchè durano nel loro impiego :

1.º I Membri del Consiglio di Stato, dei Magistrati di Cassazione, della Camera dei Conti, d'Appello, dei Consolati, dei Tribunali di prima Cognizione e di Commercio; gli Avvocati Generali, il Procuratore Generale, l'Avvocato Patrimoniale Regio, gli Avvocati dei poveri, gli Avvocati fiscali, i Procuratori Regii ed i rispettivi sostituti.

2.º I Tesorieri ed i Cassieri delle Aziende Generali e Provinciali, ed i Controllori presso le medesime deputati; ~~quelli dei pubblici stabilimenti,~~ i Conservatori delle Ipoteche, gli Insinuatori e gli Esattori di Mandamento, ~~i segretarii ed i Cadastrari Comunali.~~

3.º Il Medico, e Chirurgo condotti, ~~e non di un Comune, ove non siasi altro esercente la medesima professione,~~ gli Speciali addetti unicamente al servizio interno degli ospedali e quelli dei luoghi, ove sia una sola spezieria, semprecchè tanto gli uni, che gli altri non abbiano supplenti.

4.º Gli Impiegati dell'Amministrazione delle Poste, [^]delle strade fer-

(Si tolgono le parole annullate nel testo)

[^] Di un comune quando non ve n'ha più di uno; il medico e chirurgo non condotti ove non habbi altro esercente la medesima professione [^]

[^] addetti alla spedizione e distribuzione delle lettere, quelli delle stazioni [^]

rate, e dei telegrafi, creduti indispensabili al servizio dal Ministero competente.

5.º I Preposti dei servizi attivi delle dogane, dei dazii, delle Amministrazioni sanitarie, le guardie campestri e forestali.

6.º I Direttori, custodi e guardiani delle carceri.

Art. 19.

Possono ~~astenersi~~ dal servizio della Guardia nazionale, malgrado la loro iscrizione :

1.º I Membri delle Camere Legislative, durante le Sessioni Parlamentarie.

2.º ~~I Ministri, i loro primi Ufficiali~~, i Capi di Divisione dei Ministeri ed i Capi delle Aziende Generali.

Art. 20.

~~I Funzionari~~ che hanno il diritto di richiedere la forza pubblica, non possono far parte della Guardia Nazionale nel luogo, ove esercitano le loro funzioni.

Art. 21.

Le dispense sono pronunciate dal Consiglio di Ricognizione sulla presentazione delle carte che ne accertano il diritto o la necessità.

Il Consiglio di Ricognizione pronuncia pure sulle altre dispense temporarie domandate dalle Autorità competenti per motivi urgenti di pubblico servizio.

Le decisioni del Consiglio saranno motivate e trasmesse immediatamente dal Sindaco all' capo della milizia che le farà pubblicare sul campo di Guardia.

Le sostituzioni, gli stenografi e gli scrivani delle Camere durante le Sessioni del Parlamento.

Le parti dispensare

I primi Ufficiali dei Ministeri

*Art. 20.
I ministri, gli intendenti generali, gli intendenti, i giudici, i sostituti, gli avvocati generali, gli avvocati fiscali, i loro sostituti, i giudici di mandamento, i sindaci, i vicisindaci, gli ufficiali di pubblica sicurezza e tutti gli altri funzionari.*

*Art. 21.
Non sono ammessi a far parte della Guardia Nazionale le persone che la legge esclude dal concorrere alla leva militare come altresì coloro che furono condannati all'interdizione dai pubblici uffici, ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa, bandarolla semplice, abuso di confidenza o sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico, o per attentato ai costumi.*

*Art. 22
Le esenzioni, le dispense e le esclusioni*

I Militi possono ricorrere in appello dalle decisioni del Consiglio di Ricognizione al Comitato di Revisione stabilito, come si dirà in appresso.

graduati o non

~~Art. 22.~~

~~Non sono ammessi a far parte della Guardia Nazionale le persone che la legge esclude dal concorrere nella leva militare, come altresì coloro che furono condannati alla interdizione dai pubblici uffici, ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa, bancherotta semplice, abuso di confidenza, e sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico, o per attentato ai costumi.~~

(Soppresso inserito di sopra)

Art. 23.

I militi che si allontanano temporariamente dal luogo di loro residenza devono darne avviso al Comandante della loro compagnia, ed in questo caso, la loro assenza è motivo sufficiente di dispensa temporaria.

Il milite però sarà tenuto di dare avviso del suo ritorno entro 24 ore. *al furiere della compagnia*

SEZIONE QUINTA.

Della iscrizione sul controllo del servizio ordinario e di riserva.

Dovrà inoltre soddisfare al servizio di guardia nei giorni festivi che gli sarebbero toccati durante l'assenza qualora essa non abbia ecceduto i due mesi: e ciò in un periodo di tempo corrispondente a quello dell'assenza medesima

Art. 24.

Tutti i cittadini iscritti sul registro di matricola, sono dal Consi-

~~tato è fatta in presenza del Giudice del Mandamento.~~

~~Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle di membro del Consiglio di Ricognizione.~~

Art. 28.

Il Comitato di revisione decide sui richiami relativi alla iscrizione ed alla radiazione sulla matricola e sui controlli, sia che il richiamo si proponga dal milite iscritto, o radiato, sia che provenga dal milite che pel fatto di omissioni, o radiazioni si trovi gravato di maggiore servizio.

Art. 29.

Il Comitato non può decidere che in numero di 7 membri almeno, compreso il Presidente,

~~Le sue decisioni che non sono soggette a richiamo, sono prese a maggioranza assoluta di voti.~~

TITOLO III.

Formazione della Guardia Nazionale.

SEZIONE PRIMA.

Composizione dei Quadri.

Art. 30. 32

La Guardia Nazionale è formata per legione, per battaglione, per compagnie e per suddivisioni di compagnie.

Art. 27
Presso ogni comitato di revisione sarà un relatore incaricato di rappresentare l'amministrazione, il quale dovrà essere sentito in tutti gli affari che la riguardano.

La nomina Di esso apparterrà all'Intendente della provincia, il quale dovrà sceglierlo fra i Sindaci, vice-sindaci e consiglieri di uno fra i Comuni del Mandamento.

Art. 30
Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso in Cassazione per incompetenza, abuso di potere, e violazione della legge.

Art. 31
Del ricorso in Cassazione dalle sentenze del comitato di revisione si osserveranno i termini e forme di cui gli articoli 228 e seguenti fino al 233 inclusivo della presente legge, nelle parti che vi sono applicabili.

Art. 31
Ove sia annullata la sentenza il nuovo giudizio che occorre pronunciarsi sarà profferito dal Comitato di Revisione di quell'altro Mandamento che sarà cioè designato dal Magistrato di Cassazione.

Ciascun battaglione ha la sua bandiera.

Art. ~~31~~ 33

Le Compagnie, o suddivisioni di di compagnie sono formate sui controlli del servizio ordinario.

Sono però compresi nei medesimi quadri anche i militi iscritti sui controlli di riserva, i quali ^{^ aggiunti alle stesse compagnie ^} ~~mentre sono~~ ^{^ quantunque siano ^} dispensati dal prestare il servizio ordinario, devono però intervenire agli esercizi militari nei giorni festivi, ed anche in quelli non feriat mediante indennità, ed a norma del regolamento che sarà formato dal Governo con Decreto Reale.

Art. ~~32~~ 34

Nei Comuni, ove esistono compagnie di guardie del fuoco o di Pompieri, esse fanno parte della Guardia Nazionale, e prestano il loro servizio nel modo che sarà determinato da apposito regolamento locale da approvarsi dall'Intendente Generale.

Lo stesso si osserverà ~~rispetto~~ alle compagnie Baraccellarie della Sardegna.

Art. ~~33~~ 35

In ciascun Comune la formazione delle compagnie si fa nel modo seguente:

Nelle Città ciascuna compagnia sarà, per quanto possibile, composta di militi dello stesso quartiere, ed

isolato; nei Comuni rurali, i militi dello stesso Comune formeranno una o più compagnie, od una suddivisione di compagnia.

Queste norme non sono però tassative e possono ~~dal Governo~~ variarsi in quei singoli Comuni, ove ciò sia consigliato da convenienze locali.

variarsi dal consiglio comunale coll' approvazione del podestà

Art. ~~34~~ 36

La ripartizione in compagnie, o suddivisioni di compagnie dei militi iscritti sul controllo del servizio ordinario, è fatta dal Consiglio di ricognizione.

SEZIONE SECONDA

Della formazione delle compagnie, e delle suddivisioni di compagnia.

Art. ~~35~~ 37

La suddivisione di compagnia si compone :

GRADI	NUMERO D'UOMINI				
	fino ai 10	dai 11 ai 15	dai 16 ai 30	dai 31 ai 60	<i>dai 61 agli 80</i>
Luogotenenti	»	»	»	1	1
Sottotenenti	»	»	1	1	2
Sergenti	»	1	2	3	4
Caporali	1	2	3	4	6
Tamburi	»	»	1	1	1

Art. ~~36~~ 38

La forza ordinaria della compagnia è ~~dai 61 ai 200 uomini~~ ^{Da 81 ai 160 uomini}

Tuttavia il Comune, il quale non ha che dai ~~50 ai 60 militi~~ ^{60, agli 80 uomini} una compagnia.

Art. ~~37~~ 39

La compagnia si compone :

GRADI	NUMERO TOTALE DI MILITI	
	^{Da 81 a 100} da 61 a 100	^{da 101 a 200} da 101 a 200
Capitano . . .	1	1
Luogotenente ..	1	2
Sottotenente . .	2	2
Sergente furiere	1	1
Sergenti	4	6
Caporale furiere	1	1
Caporali	6	12
Tamburi	1	2

Da 81 a 100 / da 101 a 160

Art. ~~38~~ 40

Nei Comuni che hanno due, o più compagnie, l'ordine di precedenza fra di essi ¹² è determinato dalla sorte; e se si trovano riunite, il comando di esse spetta al capitano ~~maggior d'età~~ ^{più anziano ed a pari anzianità al maggior d'età.}

... ..

*Della formazione dei Battaglioni.*Art. ~~39~~ 41

Per la formazione del battaglione, si richieggono non meno di quattro, nè più di sei compagnie, ciascuna di una forza non minore di 125 militi.

~~Art. 40.~~

~~Nei comuni in cui i militi iscritti sul controllo del servizio ordinario superano il numero di 500, la Guardia Nazionale è formata in battaglione.~~

~~Quando nel caso previsto dall'art. 3 ha luogo la formazione in battaglioni delle Compagnie di più comuni, un Decreto Reale determina i comuni, le cui compagnie devono concorrere alla formazione di uno stesso battaglione.~~

La compagnia, o le compagnie di un comune, non possono però in verun caso essere ripartite in battaglioni diversi.

Art. ~~41~~ 43

Lo Stato Maggiore del battaglione, si compone:

1.° Di un Maggiore. 2.° Di un Aiutante Maggiore col grado di Luogotenente. 3.° Di un Medico Chirurgo. 4.° Di un furiere maggiore. 5.° Di un Caporale maggiore. 6.° Di un Caporale Tamburo.

Dove sono uno o più Battaglioni sarà pure un capitano d'armamento.

Art. 42

Nei comuni che hanno un numero di compagnie sufficiente a formare un battaglione, la Guardia Nazionale è costituita in Battaglione comunale.

Nei comuni che hanno le compagnie di più Comuni dello stesso Mandamento, saranno insieme riunite per formare Battaglioni mandamentali. I comuni le cui compagnie debbono concorrere alla formazione del Battaglione mandamentale sono determinati con Decreto Reale.

La Bandiera del battaglione, è portata dai Sottotenenti per turno di servizio d'onore,

SEZIONE QUARTA.

Della formazione delle Legioni.

Art. ~~44~~ 44

Nei Mandamenti, e nelle Città, in cui la Guardia Nazionale presenta almeno due Battaglioni di ~~500~~ ~~militi~~ ~~ciascuno~~, essa è riunita in Legione, ed è comandata da un Capo Legione Colonnello.

In ogni Legione vi è

- 1.° Un Capitano aiutante maggiore in 1.°
- 2.° Un Chirurgo Maggiore in 1.°
- 3.° Un Sergente Tamburo. #

Art. ~~46~~ 46

La Guardia Nazionale non può mai essere riunita nè per Divisione Amministrativa, nè per Provincia.

SEZIONE QUINTA.

Della nomina ai Gradi.

Art. ~~47~~ 47

In ogni Comune, i Militi appartenenti al servizio ordinario chiamati a formare una compagnia, si riuniscono senz' armi, e senza divisa per procedere in presenza del Presidente del Consiglio di Ricognizione assistito dai due membri maggiori d'età del Consiglio medesimo, e da un Segre-

Art. 48
L'ordine di precedenza fra i Battaglioni di una stessa Legione o fra le Legioni di una stessa Città sarà determinato dalla sorte

tario scelto da lui fra i militi della compagnia alla elezione dei loro Uffiziali, sott'uffiziali, e caporali.

Art. ~~48~~ 48

I militi chiamati alle elezioni devono essere avvisati almeno tre giorni prima di quello della convocazione.

*per pubblico proclama o per iscritto mandati
adunarsi*

L'intervento alle elezioni, è riguardato servizio straordinario obbligatorio.

Le elezioni non son valide, se non v'intervengono almeno i due terzi dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia, o suddivisione di compagnia. Tuttavia qualora alla prima adunanza legalmente convocata non intervenga il prescritto numero di militi, ~~si procederà ad una seconda votazione~~, ed in tal caso le elezioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

se ne convocherà una seconda

Nell'avviso come sovra prescritto, dovrà esser riferito il disposto del primo alinea del presente articolo e dell'articolo 119.

Art. ~~46~~ 49

L'elezione degli Uffiziali avrà luogo per ciascun grado, cominciando dal più elevato. Il sergente furiere, ed il caporale furiere sono scelti dal Capitano sopra una rosa di 5 militi per ciascuno di essi fatta dalla compagnia a maggioranza relativa di voti.

Art. ~~47~~ 90

Per procedere alle elezioni, il Presidente fa l'appello dei militi. Ogni milite chiamato, riceve dal Segretario una [^]carta bianca, munita del timbro [^] della Guardia Nazionale, sulla quale sarà annunziato il grado dell'Ufficiale, sott' ufficiale, e caporale da eleggersi, anche a mente dell'art. ~~48~~ ⁴⁹, vi scrive di fronte il nome e cognome del milite, e rimette la scheda piegata al Presidente, il quale la depone in un'urna collocata sul tavolo della Presidenza, in modo che i militi elettori possano avvicinarsi liberamente, e vederla durante lo squittinio. Il nome di ciascun votante viene iscritto in una lista tenuta dal Segretario.

I militi elettori, inalfabeti detteranno ad un notaio [^]destinato appositamente dal Presidente del Consiglio di Ricognizione i nomi dei loro candidati.

Il predetto notaio [^] sarà collocato ad un tavolo separato da quello del Consiglio, in modo che veruno degli astanti possa conoscere i nomi dei candidati, che saranno dal milite elettore prescielti.

Art. ~~48~~ 91

Finito il 1.º appello se ne farà un 2.º dei militi che non erano presenti al primo.

Finito questo secondo appello, lo squittinio è dichiarato chiuso.

*Scheda munita del sigillo**Consigliere acio**Consigliere*

Art. 48. 82

Prima dello spoglio delle schede gli scrutatori ne verificheranno il numero: se questo si trova maggiore o minore del numero dei votanti, se ne fa menzione nel processo verbale.

Se dopo lo spoglio del voto questa differenza è tale da rendere dubbia l'elezione, si procede immediatamente ad uno squittinio di ballottaggio.

Art. 49. 83

Uno dei scrutatori, toglie dall'urna una scheda dopo l'altra, la dispiega, e la rimette al Presidente, che la legge ad alta voce, e la fa passare all'altro scrutatore.

Il risultato dello squittinio è immediatamente proclamato dal Presidente.

Art. 51. 84

Le schede non scritte, quelle in cui venisse indicato il votante, quelle che non fossero scritte a mano sulla carta menzionata all'articolo 48, e quelle che ~~non contenessero un voto~~ ^{portassero il nome di persona non} ~~valido~~ ^{eleggibile} sono nulle, ma se ne terrà conto nel fissare il numero dei votanti.

Sono altresì nulle quelle schede, che non indicassero sufficientemente il candidato proposto dall'elettore.

Art. 52. 88

Nessun milite può esser dichiarato

Ufficiale al primo squittinio, se non ha rapportato oltre la metà dei voti dei militi presenti. Se la prima votazione non presenta una maggioranza assoluta in favore di uno dei candidati, si procede ad un secondo squittinio fra i due militi, che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo. Nel caso vi sia in questo secondo squittinio parità di voti, si ha per eletto il più attempato.

I sott'ufficiali, e caporali sono eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. ~~56~~ 86

I membri dell'ufficio stendono, prima di separarsi processo verbale delle elezioni, e ne spediscono copia entro 24 ore ai Sindaci dei comuni interessati nelle elezioni.

A questo verbale si unisce la lista dei militi, che non sono intervenuti all'elezione.

Art. ~~57~~ 89

Le schede, che hanno dato luogo a contestazione, sono unite al processo verbale; le altre sono abbruciate in presenza dell'assemblea.

Art. ~~58~~ 92

Prima di procedere alle elezioni, il Presidente dà lettura all'Assemblea degli articoli ~~59~~ 94

Art. ~~60~~ 99

Se più Comuni sono chiamati a formare una compagnia, i militi di

cc. 10

02

60

essi Comuni, si aduneranno in quello di maggior popolazione per eleggere il loro Capitano, ed i candidati per i posti di sergente furiere, e caporale furiere.

I militi di ciascun Comune si aduneranno quindi nel proprio per procedere all'elezione dei graduati che loro spettano a norma degli art.

~~55 e 57.~~ *39 e 39*

Nelle Città e Comuni, che hanno più d'una compagnia, ciascheduna compagnia sarà chiamata separatamente per procedere alle sue elezioni.

Potrà però il Sindaco convocare nello stesso giorno diverse compagnie, e stabilire dei separati Consigli di Ricognizione, acciò si possa nello stesso giorno procedere alle elezioni in diverse Compagnie.

Art. ~~57.~~ *60*

I Colonnelli, e Maggiori sono scelti dal Re sopra una rosa disposta per ordine alfabetico di altrettanti candidati, quante sono le compagnie, formanti i Battaglioni, o la Legione che devono comandare. Per formare questa rosa, i militi di ciascuna compagnia della Legione, o del Battaglione, si

47 ~~combinato~~ ^{combinato} col penultimo alinea dell'art. ~~58~~ ⁶⁰ e procederanno alla formazione della rosa, giusta le norme segnate nell'art. ~~57.~~ *50*

graduati

[^] Del comune se si tratta di Legione o Battaglione comunale, ovvero al Sindaco di quello fra i Comuni che avrà un maggior numero di Militi; se si tratta di Legione o Battaglione mandamentale, copia del verbale del verbale sarà in quest'ultimo caso trasmessa alla Segreteria degli altri Comuni.
Il Sindaco [^]

Il Verbale contenente le votazioni di ciascuna compagnia, sarà trasmesso al Sindaco, ~~il quale~~ [^] coadiuvato dal Consiglio di Ricognizione, procederà allo spoglio definitivo, e trasmetterà la rosa che ne risulterà all'Intendente Generale.

Art. 58. ⁶¹

I Candidati pel grado di Colonnello, sono scelti fra i militi dell'intera Legione, quelli pel grado di Maggiore fra i militi dell'intero Battaglione: i Capitani, e gli altri graduati fra i militi delle rispettive Compagnie, o suddivisioni di Compagnia.

Art. 59. ⁶²

I posti di Capitano d'armamento, e di Aiutante Maggiore, sono conferiti dal Governo a coloro, che in seguito ad esame [^] di concorso risulteranno i più idonei. Qualunque milite del Comune, o dei Comuni, che compongono il battaglione [^] mandamentale, sarà ammesso a tale concorso.

[^] pubblico

[^] comunale

Il posto di Aiutante Maggiore in 1.º sarà pure conferito dal Governo a quello degli Aiutanti Maggiori in 2.º che in seguito ad esame [^] di concorso fra essi risulterà il più idoneo.

[^] pubblico

Il Governo determinerà nel Regolamento di cui è cenno negli art. 33. e 34. ~~33. e 34.~~, le forme, e norme da seguirsi nel concorso.

Art. 60. ⁶³

I Chirurghi Maggiori di legione,

sono nominati con Decreto Reale, e scelti fra i chirurghi maggiori di battaglia della stessa legione.

Art. ~~61~~ *64*

I Chirurghi Maggiori di battaglia, sono similmente nominati con Decreto R. sopra una terna formata da una Commissione a squittinio segreto, ed a maggioranza di voti secondo il prescritto dall'art. 52.

Art. ~~62~~ *65*

Questa Commissione si compone, nei Comuni, ove esistono una, o più legioni.

1.° Del Comandante superiore, dei Colonnelli, e dei Maggiori;

2.° Dei militi della Guardia Nazionale insigniti della laurea di medicina o di chirurgia.

Art. ~~63~~ *66*

Nei Comuni, ove non esiste che un battaglione, o che sono centri di battaglioni mandamentali, la Commissione si compone :

1.° Del Maggiore Comandante il battaglione ;

2.° Dei Capitani delle compagnie formanti il battaglione ;

3.° Dei militi insigniti della laurea di medicina, o di chirurgia.

Art. ~~64~~ *67*

Le deliberazioni della Commissione non sono valide, se non v'intervergono almeno i due terzi dei membri iscritti.

Art. ~~66~~. 64

I membri assenti senza legittimo impedimento, incorrono la pena stabilita dalla legge per le mancanze ad un turno di servizio ordinario.

Art. ~~66~~. 69

La Commissione nel formare la terna deve evitare, per quanto è possibile, la cumulazione degli impieghi, ed in ogni caso non può mai proporre a candidati gli insigniti di una sola laurea, se non in mancanza di medico-chirurghi.

Art. 67. 70

Il chirurgo di legione ha il grado, e le prerogative di Capitano.

Il chirurgo di battaglione ha quelli di Luogo-tenente.

Art. 68. 71

Se fra i militi di un battaglione comunale, o mandamentale, non vi sono che chirurghi patentati, la Commissione riunita come ai N.º 1, e 2 dell'art. ~~65~~, proporrà tre di essi all'Intendente Generale della Divisione, il quale nominerà quello che gli risulterà maggiormente capace a supplire alle attribuzioni di chirurgo maggiore. Il chirurgo in tal modo nominato deve essere riconfermato ogni triennio, ed ha il grado di Sotto-tenente.

Art. 69. 72

Il furiere maggiore, ed il caporale maggiore, sono nominati dal maggiore

fra i sotto-ufficiali e militi del proprio battaglione.

Art. ~~70.~~ 73

I richiami per ^{inosservanza} delle forme prescritte per le elezioni ~~degli~~ ~~ufficiali, sott'ufficiali e caporali,~~ saranno portati avanti il comitato di revisione.

inleggibilità

Art. ~~71.~~ 74

Gli ufficiali sott'ufficiali e caporali, eletti in conformità della legge, quando non siano nel termine di 3 mesi armati, e vestiti secondo la divisa, saranno considerati come demissionarii, e si procederà senza ritardo alla loro surrogazione.

solo il ricorso in capazione come all'articolo 29

Art. ~~72.~~ 75

È pure considerato demissionario ogni graduato che fra tre mesi dopo l'elezione non avrà provata la propria idoneità in un esame ^{dinnanzi} alle persone che dal Ministro dell'Interno, saranno a tale ufficio deputate.

pubblico

Art. ~~75.~~ 76

Agli impieghi, altri da quelli sovra indicati, nomineranno sulla proposta del capo del corpo:

Il Sindaco allorquando si tratta della sola milizia del comune;

L'Intendente quando si tratti di battaglioni mandamentali.

Art. ~~74.~~ 77

In ogni comune il Sindaco farà riconoscere alla milizia sotto le armi il comandante della milizia medesima.

Questi, in presenza del Sindaco, farà riconoscere gli uffiziali.

Per le compagnie ed i battaglioni, che comprendono più comuni, l'Intendente, od un suo delegato, farà riconoscere l'uffiziale comandante in presenza della compagnia, o del battaglione assembrato.

Gli uffiziali d'ogni grado, appena saranno riconosciuti, presteranno giuramento di fedeltà al Re, ed obbedienza allo Statuto ed alle Leggi della Monarchia.

Art. ~~75~~ 76

Ogni uffiziale della Guardia Nazionale, potrà, sul parere del Sindaco, e dell'Intendente esser sospeso dalle sue funzioni per due mesi con decisione motivata dell'Intendente Generale presa in Consiglio d'Intendenza dopo che l'uffiziale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.

La decisione dell'Intendente Generale sarà immediatamente trasmessa al Ministro dell'Interno sulla cui relazione potrà la sospensione esser prorogata con Decreto Reale; se durante l'anno l'uffiziale sospeso non è stato restituito alle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.

Art. ~~76~~ 79

Gli Ufficiali, Sott'ufficiali e caporali sono eletti per tre anni, e possono esser rieletti. Ogni graduato, che per

qualsiasi causa abbia cambiato compagnia, sarà iscritto, come semplice milite in quella, in cui sarà entrato.

Art. ~~77~~ 60

Tostochè un impiego qualunque sarà vacante, si procederà alla surrogazione secondo le regole nella presente legge stabilite.

Art. ~~78~~ 61

Nei comuni, dove la Guardia Nazionale formerà più legioni è in facoltà del Re di nominare un comandante superiore, il quale però non avrà ingerenza nell'amministrazione interna delle legioni.

Il numero, ed il grado degli ufficiali, che ne dovranno comporre lo Stato Maggiore, sarà stabilito con Decreto R. Gli ufficiali di Stato Maggiore, sono nominati dal Re sulla proposta del comandante superiore, il quale non può scegliere, se non fra gli ufficiali di grado corrispondente della Guardia Nazionale del comune.

Art. ~~79~~ 62

Nella Guardia Nazionale non possono esservi gradi senza impieghi.

Art. ~~80~~ 83

Verun ufficiale che sia in esercizio d'impiego attivo nell'esercito o nell'armata, potrà esser nominato Ufficiale, nè Comandante superiore delle Guardie Nazionali in servizio ordinario.

Art. 81. 64

È in facoltà del Re di nominare un Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno, come pure lo Stato Maggiore presso il medesimo.

Art. 82. 65

In ogni Divisione amministrativa vi sarà un Ispettore delle Guardie Nazionali della Divisione, il quale sarà nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno concertata col Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno, ed avrà il grado e le divise di Colonnello.

Le attribuzioni di questi Ispettori saranno determinate dal Regolamento menzionato negli art. ~~71 e 90.~~ 83 e 93

Art. 83. 66

L'Intendente Generale deve vegliare, che dai Consigli di Ricognizione, si eseguiscano colla necessaria sollecitudine le incombenze loro affidate dalla presente legge.

Qualora si verifichi un non motivato ritardo nelle loro operazioni, egli deve con apposito suo decreto fissare un termine entro il quale debbano essere compiute, e quello trascorso, senza che siasi provveduto, ~~forma egli stesso un apposito Consiglio di Ricognizione il quale compie~~ l'operazione ritardata, e quelle altre, cui si dovesse procedere entro l'anno: salvo sempre l'appello al comitato di revisione.

Delega immediatamente e spedisce sul luogo due o più persone che stalle per del consiglio di Ricogniz. in ritardo ne garantisca il compimento

TITOLO IV.

*Della divisa, delle armi
e della precedenza.*Art. ~~84~~ **67**

La divisa delle Guardie Nazionali è determinata con Decreto Reale tanto per le Città principali quanto pei Comuni rurali.

I distintivi dei gradi sono uguali a quelli dell' esercito.

Art. ~~85~~ **68**

L' armamento della Guardia Nazionale corrisponde a quello dei granatieri nell' esercito.

Essa viene pel servizio ordinario provvista di fucili per cura del Governo, al quale ne è rimborsato il valore dal Comune, in quelle rate e termini che saranno stabiliti dall' Intendente Generale della Divisione Amministrativa, avuto il debito riguardo alla rispettiva condizione finanziaria dei Municipii.

Il numero delle armi ricevute, si farà risultare presso ciascuna Amministrazione.

La buona conservazione del fucile è a carico del Milite, e le riparazioni, in caso di guasto, avvenuto pel fatto del servizio, sono a carico del Comune.

Saranno pure distribuite ad ogni Comune a spese dello Stato le armi

necessarie per gli esercizi della riserva.

I Militi ed i Comuni saranno rispettivamente risponsali delle armi ricevute che avranno marchio e numero.

Art. 86. 89

Ogni qualvolta la Guardia Nazionale sarà riunita, i varii Corpi prenderanno il posto che sarà loro assegnato dal Comandante superiore.

Art. 87. 90

In tutti i casi, in cui le Guardie Nazionali presteranno servizio assieme ai Corpi assoldati, avranno sovra di questi la precedenza.

Il comando ~~nelle feste o cerimonie civili~~ apparterrà a quello fra gli Uffiziali dei varii Corpi, il quale avrà superiorità di grado, ed a pari grado al maggiore di età.

in questi casi

al più anziano, e a pari anzianità

TITOLO V.

Dell'ordine del servizio ordinario.

Art. 88. 91

Il servizio ordinario è personale ed obbligatorio, ed è proibita fra i Militi della Guardia Nazionale qualunque surrogazione, salvo pei Militi non graduati tra parenti prossimi, cioè del figlio al padre, del fratello al fratello, del nipote allo zio e reciprocamente,

e come altresì tra affini nei medesimi gradi a qualsivoglia compagnia o battaglia appartengano.

I Militi poi della stessa compagnia, si graduati, che non, possono fra loro scambiare turno nella prestazione del servizio ordinario, ancorchè non siano nè parenti, nè affini.

Art. ~~90~~ 92

Il servizio ordinario consiste principalmente nel montar guardie e far pattuglie per la sicurezza delle persone e la conservazione delle proprietà, ed in generale nel provvedere al mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità.

~~Art. 90.~~

~~Il Regolamento Generale relativo al servizio, alle reviste, parate ed agli esercizi, sarà decretato dal Governo.~~

~~Conformandosi a questo regolamento, ed a quelle disposizioni, che ad esecuzione del regolamento medesimo verranno date dall'Intendente Generale, potranno i capi, senza richiesta particolare, datone però avviso preventivo all'Autorità Comunale, far tutte le disposizioni, e dar tutti gli ordini relativi al servizio, alle reviste, alle parate ed agli esercizi.~~

L'Autorità Comunale ne informerà immediatamente l'Intendente.

Art. ~~91~~ 94

L'Intendente Generale può sospen-

*nell'intervenire agli esercizi e
trial bersaglio*

Art. 93

Nel termine di un mese dalla promulgazione della presente legge, il Governo decreterà un regolamento applicabile a tutti i Comuni nel quale saranno stabilite le norme generali relative al servizio, alle reviste alle parate, agli esercizi, ed al tiro al bersaglio. Sopra queste norme potranno i comuni sulla proposta dei capi della milizia e coll'approvazione degli Intendenti formare regolamenti speciali a ciascuna comune. Conformandosi ad essi potranno i capi della milizia senza richiesta particolare datone però avviso preventivo all'Autorità comunale far tutte le disposizioni e dar tutti gli ordini relativi all'esecuzione del regolamento generale e di quello locale.

dere le rivisite e gli esercizi annui nei Comuni e nei Mandamenti della sua Divisione, ^{con che ne renda conto immediato al} ~~Ministro dell'Interno.~~

Art. 92. *98*

Per l'ordine dei diversi servizi saranno dai sergenti furieri formati i relativi stati di Controllo per ciascuna compagnia, sottoscritti dal Capitano, ed indicanti i giorni, in cui ogni milite avrà fatto un servizio.

Il Capitano deve vigilare, che i diversi servizi siano ripartiti egualmente fra i Militi della sua compagnia.

È in facoltà dei Militi di prendere visione dei detti controlli presso il sergente furiere.

Art. 93. *96*

~~Nei Comuni, dove la Guardia Nazionale è ordinata per battaglioni,~~ l'Aiutante Maggiore ^{terrà uno stato per compagnie dei Militi comandati in ciascun giorno nel suo battaglione.}

Questo stato servirà a controllare il ruolo di ciascuna compagnia.

Art. 94. *97*

Ogni Milite comandato pel servizio, dovrà obbedire, salvo il diritto di richiamarsene al Capo del corpo in caso di gravame. I richiami contro il Capo del corpo saranno diretti all'Autorità Comunale.

*La sospensione cesserà d'avere effetto senonchè terminata
di un mese non è approvata con decreto Reale.*

Di Battaglione giornale

TITOLO VI.

*Dell' Amministrazione.*Art. ~~95~~ 98

La Guardia Nazionale è posta, riguardo alla sua amministrazione ed alla sua contabilità sotto l'Autorità Amministrativa e Comunale.

Le spese della Guardia Nazionale sono votate, regolate, e sorvegliate nella guisa medesima di tutte le altre spese del Comune.

Art. 96. 99

In ciascuna legione, ed in ciascun battaglione formato dai militi di uno stesso comune, vi sarà un Consiglio d'amministrazione incaricato di presentare annualmente al Sindaco lo stato delle spese necessarie, e di vidimare i documenti giustificativi dell'uso fatto dei fondi.

Il consiglio è composto del comandante della guardia nazionale, che presiederà, e di sei membri scelti fra gli ufficiali, sott'ufficiali e militi ^{comu-}~~nali~~. Vi sarà parimente per battaglione mandamentale un consiglio d'amministrazione incaricato delle medesime funzioni, il quale dovrà presentare all'Intendente lo stato delle spese risultanti dalla formazione del battaglione.

I membri del consiglio d'amministrazione, saranno nominati dall'Intendente Generale sovra una triplice

^ Della Legione o Battaglione ^

lista di candidati, presentata dal capo di legione, o di battaglione in quei comuni, ove non è formata legione.

Art. ~~97~~ 100

Le multe ed ammende pronunciate a norma della presente legge, sono devolute al comune.

Art. ~~98~~ 101

Le spese della guardia nazionale sono obbligatorie o facoltative.

Le obbligatorie, si dividono in ordinarie, e straordinarie.

Le ordinarie ~~sono~~ hanno per oggetto: 1.° La somministrazione ai militi del cinturone,

2.° La compra delle bandiere, dei tamburi, e relativi accessori.

3.° La conservazione delle armi per quella parte, che non è a carico individuale dei militi.

4.° I registri, carta, controlli, bollette di guardia, e tutte le minute spese d'ufficio, che il servizio della guardia nazionale renderà necessaria.

5.° Le appie, ed i grembiali pei zappatori.

6.° L'abbigliamento, ed il soldo dei tamburi. [^]

[^] Le spese straordinarie sono:

1.° Lo stipendio agli Istruttori spediti dal Governo nei comuni, e nei mandamenti.

2.° Le paghe, ~~in quei comuni, e mandamenti, ove saranno formati battaglioni, o legioni,~~ agli aiutanti maggiori, ai furieri maggiori, ai furieri e ca-

[^] 7.° quelle relative al tiro del bersaglio [^]

porali furieri, qualora tali funzioni non si vogliano esercitare gratuitamente.

~~3.° In quei comuni, che a termini dell'art. 78 riceveranno un comandante superiore, le indennità per spese assolutamente necessarie di esso comandante, e del suo stato maggiore.~~

4.° Le spese dei locali di riunione dei consigli di disciplina, dello stato maggiore, e dell'ufficio della guardia nazionale: la spesa del corpo di guardia, e della sala di disciplina.

Ogni altra spesa è facoltativa.

TITOLO VII.

Delle Pene

Art. ~~99.~~ 102

Qualunque violazione alle leggi sulla disciplina della guardia nazionale, costituisce un'infrazione, che la legge punisce con pene disciplinarie.

Art. ~~100.~~ 103

Le pene disciplinarie sono:

- 1.° La fazione fuori turno.
- 2.° La detenzione nel corpo di guardia.
- 3.° Il servizio fuori turno.
- 4.° Gli arresti.
- 5.° L'ammonizione.
- 6.° L'ammenda.
- 7.° La sala di disciplina.
- 8.° L'ammonizione posta all'ordine.
- 9.° La sospensione del grado.

3.° Le indennità per spese assolutamente necessarie del comandante superiore Di cui all'art. 81 Del suo Stato Maggiore

10.° La privazione del grado.

11.° Il carcere.

Art. ~~101.~~ 104

Queste pene possono essere inflitte nei soli casi, e limiti infra espressi, e si applicano:

Quelle ai numeri 1.° e 2.° dal capo di posto; quelle ai numeri 3.° e 4.° dal capo di corpo; quelle ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10 dal Consiglio di disciplina; quella al n.° 11 dai Tribunali di 1.^a cognizione, i quali possono anche applicare le pene, di cui ai numeri 9 e 10 nei soli casi però di cui infra.

Art. ~~102.~~ 108

La fazione fuori turno consiste nel soddisfare ad una fazione, oltre quelle portate nel ruolo di riparto del servizio.

Art. ~~103.~~ 116

La detenzione nel corpo di guardia, consiste nel proibire al milite di uscirne durante quel tempo, che sarà determinato dal capo posto.

Tale detenzione, non può essere minore di ore 4 e può protrarsi durante lo spazio di tempo, per cui la guardia è di servizio, senza pregiudizio dell'obbligo di adempiere al turno delle fazioni, o pattuglie, e dei relativi servizi.

È però tenuto il capo posto di far menzione nel suo rapporto dei fatti occorsi, e delle inflitte punizioni.

Art. ~~111~~ 114

La privazione del grado, consiste nel dichiarare il colpevole spogliato del suo grado, e decaduto dal diritto di vestirne i distintivi.

Art. ~~112~~ 115

Il carcere si sconta nella casa di correzione della provincia.

Allorchè questa pena è inflitta per rifiuto di servizio nei casi previsti dalla legge, non può essere minore di giorni sei, nè maggiore di giorni 15, e si distingue in due gradi, cioè

1.º Da giorni 6 a 10

2.º Da giorni 10 a 15.

Negli altri casi si osserva la graduazione stabilita dall'art. 62 del Codice penale.

Art. ~~115~~ 116

La pena dell'ammenda può esser aggiunta alle pene, di cui all' numeri 6 7 8 9 10 e 11 dell'art. ~~100~~ 113 quando la gravità dei casi lo esiga.

Art. ~~114~~ 117

Il milite, che essendo di servizio, o di guardia, avrà mancato all'appello, o si sarà allontanato per un tempo minore di un'ora dal posto di guardia senza permesso del Capo posto, ovvero che dopo essersene allontanato con permesso, non sarà ritornato nel termine prefisso, incorre nella pena della fazione fuori turno.

Art. ~~115~~. 118

Il milite, il caporale, od il sott'ufficiale, che essendo in servizio di guardia, si sarà fatto colpevole di rumori, strepiti, od avrà cagionato qualche, sebbene lieve disordine, incorre nella pena della detenzione nel corpo di guardia, senza pregiudizio del rinvio davanti al consiglio di disciplina.

Art. ~~116~~. 119

Il milite, caporale, o sott'ufficiale, che avrà per la prima volta mancato al servizio di guardia, incorre nella pena di un servizio fuori turno.

Se il colpevole non sconta la detta pena nel giorno stabilito dal Capo di corpo, è sottoposto al giudizio del consiglio di disciplina.

Art. ~~117~~. 120

Il milite, il caporale, od il sott'ufficiale, che essendo di servizio avrà commessa un'infrazione, ancorchè lieve, ai regolamenti diversi di servizio, sarà punito coll'ammonizione.

Art. ~~118~~. 121

Sarà punito colla stessa pena, il milite, caporale, o sott'ufficiale che per la prima volta si fa surrogare in servizio da un individuo non compreso nella categoria delle persone, fra le quali la surrogazione è dalla legge permessa.

Art. ~~119~~. 122

Il milite, caporale, o sott'ufficiale

che avrà, senza legittimo impedimento mancato ad un servizio qualunque straordinario, alle parate, alle riviste, ed agli esercizi dichiarati, [^] con apposito ordine del giorno, obbligatori, sarà punito colla pena dell'ammenda.

Art. ~~120~~ 123

Sarà punito colla stessa pena il milite, caporale, o sott'ufficiale, che si allontana dal Comune, senza renderne partecipe il comandante del corpo, o della compagnia cui appartiene, o che dopo di esser ritornato, non ne dà ~~loro avviso entro le 24 ore: ovvero che in occasione di turno di servizio, si fa contro verità notare, come assente.~~

Art. ~~121~~ 124

Sarà punito colla pena della sala di disciplina il milite, caporale, o sott'ufficiale che avrà per la seconda volta mancato entro l'anno ad un servizio ordinario comandato.

O che essendo di servizio qualunque, o semplicemente in divisa, si troverà in istato d'ubriacchezza, o si sarà fatto colpevole.

1.º D'inobbedienza, o d'insubordinazione.

2.º Di mancanza di rispetto con espressioni offensive, od insulti verso i superiori di qualunque grado, o verso gli ufficiali dell'esercito, e dell'armata, di qualsivoglia grado, od arma.

^ etno al bersaglio ^

*^ avviso al fucile della compagnia
(entro le 24 ore) ^*

3.° Di detti oltraggiosi verso i commiliti, od i subordinati.

4.° Di abuso di autorità, non contemplato dal Codice penale.

5.° Di eccitamento, o partecipazione a rumori, strepiti, provocazioni a disordini, od a violenze.

6.° Di recidività in surrogazioni al servizio non autorizzate dalla legge.

7.° Di qualunque altra grave infrazione alle regole del servizio.

Art. ~~122~~ 125

Incorrerà nella stessa pena il milite, caporale, o sott'ufficiale che dopo essersi recato al posto di guardia, se ne sarà allontanato per tutto, o per la maggior parte del tempo del servizio, od anche soltanto per tutta la notte, senza il permesso del comandante il servizio.

Questo permesso non può concedersi, se non in caso di accidentale malattia, o per qualche altra grave ragione.

Art. ~~125~~ 126

La pena medesima si applica al milite, caporale, o sott'ufficiale che abbia per la seconda volta mancato ad un servizio straordinario, comandato per ordine, e sicurezza pubblica.

Art. ~~124~~ 127

Il milite, che avrà abbandonato le sue armi, od il suo posto in fazione, prima di esserne rilevato, incorre nella

entro l'anno ↗

pena della sala di disciplina, non minore di giorni due.

Art. ~~125~~. 126

Sarà punito colla ammonizione posta all'ordine il milite, che essendo in servizio, o semplicemente in divisa, sarà recidivo nel tenere una condotta che rechi offesa alla disciplina della Milizia, od all'ordine pubblico. [^]

Art. ~~126~~. 127 [^]

L'ufficiale, che avrà commessa un'infrazione anche lieve alle regole di servizio incorrerà nelle pena degli arresti, ed in caso di recidività, a quella dell'ammonizione.

Art. ~~127~~. 130

L'ufficiale colpevole di alcuna delle infrazioni enunciate nell'art. 115 sarà punito colla pena dell'ammenda non minore di L. 5 od anche con quella della sala di disciplina, secondo la natura, e gravità della mancanza, o qualora sia recidivo.

Art. ~~128~~. 131

Sarà punito colla pena dell'ammonizione l'ufficiale, che avrà mancato per la prima volta ad un servizio ordinario comandato, e verrà assoggettato a quella della sala di disciplina in caso di recidività.

Art. ~~129~~. 132

L'ufficiale colpevole delle infrazioni indicate nell'art. 121 cadrà nella pena

^ Egual pena sarà inflitta al milite caporale o sotto-ufficiale che in occasione del turno di servizio si sarà fatto notare come assente.

della sala di disciplina, non minore di due giorni.

Sotto la denominazione di ufficiali, si comprendono anche gli ufficiali sanitari della Guardia Nazionale; epperò sono essi pure soggetti alle leggi disciplinarie.

Le infrazioni anzi accennate, che possono rifletterli, ed in particolare quelle relative al loro speciale regolamento di servizio, sono represses colle stesse pene, che in pari casi sono comminate agli altri ufficiali.

Art. 130. 133

Sarà punito colla sospensione del proprio grado l'ufficiale sott'ufficiale, o caporale, che per la terza volta si rendesse colpevole delle infrazioni accennate all'art. 124, e questo oltre all'applicazione della ivi stabilita pena della sala di disciplina.

Il graduato, che durante il termine delle sospensione, eserciterà le funzioni del suo grado, o continuerà a portarne i distintivi, incorre nella pena della privazione del grado, e nell'ammenda, non minore di L. 15.

Art. 131. 134

Sarà privato del suo grado quell'ufficiale, sott'ufficiale o caporale, che abbia abbandonato il posto, di cui aveva il comando prima di esserne rilevato.

Art. 132. 135

Il milite, o graduato qualunque,

che nel corso di un anno avrà sofferte tre condanne per rifiuto, o mancanza di servizio, sarà per la quarta volta punito col carcere dal Tribunale di 1.^a cognizione.

Il colpevole sarà inoltre condannato ad un'ammenda non minore di Lire 10.

Art. ~~153~~ 136

Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento, che ricuserà di ottemperare ad una formale richiesta dei Magistrati, o funzionari, cui è attribuito il diritto di richiedere la forza pubblica, o che avrà agito senza richiesta, o fuori dei casi previsti dalla legge, sarà sottoposto a processo davanti ai Tribunali, e punito in conformità degli art. 233 e 261 del Codice penale.

Art. ~~154~~ 137

I militi, o graduati, che prenderanno le armi, e si assembreranno in corpo senza l'ordine dei capi immediati, incorrono individualmente la pena dell'ammenda non minore di L. 5 ed in quelle altre maggiori, che saranno pronunciate dal Tribunale di 1.^a cognizione.

I capi, o comandanti di corpo qualunque, che senza richiesta od ordine superiore avranno dato tali ordini, non per causa di servizio, od istruzione, incorrono la pena del car-

cere da pronunziarsi dal Tribunale di 1.^a cognizione.

Art. 135. 136

Il milite, o graduato, che vende a suo profitto armi, effetti, fornimenti, somministratigli dal Governo, o dal Comune, incorre la pena portata dal Codice penale da pronunziarsi dal Tribunale di 1.^a cognizione coll'applicazione, se vi ha luogo, del disposto degli art. 679 e 729 del codice medesimo.

La sentenza di condanna pronuncierà la restituzione a profitto del Governo, o del Comune del prezzo delle armi, o degli effetti venduti.

Art. 136. 139

La violazione del divieto, di cui nell'art. 2 della presente legge, sottoporra ~~agli individui, che se ne siano resi colpevoli,~~ alle pene stabilite dal Codice penale. *senza pregiudizio*

Art. 137. 140

Chiunque si trovi in uno dei casi previsti dalla presente legge, per cui abbia diritto ad esenzioni, a dispense dal servizio, od ad esser cancellato dai ruoli del servizio ordinario, o di riserva, finchè non abbia giustificato questo suo diritto, nanti il Consiglio di ricognizione, ed ottenute le relative provvidenze, sarà sempre obbligato al servizio, e soggetto perciò in caso di qualsivoglia infrazione alle leggi

[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

colaro che avremmo provocata o preclusa la deliberazione del governo di sciogliere o sospendere la facoltà che ha il governo di sciogliere o sospendere la facoltà nazionale a termini dell'art. 6°

disciplinarie, salvo riguardo alle mancanze, il caso di provata malattia, o di altro legittimo impedimento.

Art. 439. 141

Il procedimento dinnanzi al Tribunale di 1.^a cognizione contro un graduato, trae seco la sospensione del grado: la condanna, ne importa la privazione.

Art. 439. 142

Chi è stato privato del grado, non può più essere rieletto nè al grado perduto, nè a qualunque altro, salvo nelle elezioni generali.

~~Quogli che privato del suo grado, continua ad esercitarne le funzioni, od a vestire i distintivi è punito dal Tribunale di prima Cognizione colle pene portate dagli art. 264 e 262 del Codice Penale.~~

Art. 440. 143

L'ordine in cui sono designate le pene nell'art. 100 determina la loro gravità rispettiva, e serve di norma pel passaggio dalla minore alla maggiore.

La graduazione delle pene, deve essere sempre osservata, come è stabilito colla presente legge.

Nei casi in cui la legge determina la pena, e non il grado, possono, il consiglio di disciplina, ed il tribunale di 1.^a cognizione applicare quel grado, che secondo le circostanze ravviseranno proporzionato alla colpa.

È punito col carcere da uno a tre mesi colui che privato del suo grado continua a vestire i distintivi, ed a tre a sei mesi se continua ad esercitarne le funzioni.

In caso di recidiva, in cui non sia determinata dalla legge una pena speciale, si farà luogo all'applicazione di quella assegnata pella infrazione con aumento di uno, o più gradi.

Se poi tale aumento non potrà aver luogo in tutto, od in parte nello stesso genere di pena, in tale caso si farà luogo all'applicazione del genere di pena, immediatamente superiore coll'aggiunta anche dell'ammenda, secondo che le circostanze, o la gravità della colpa possono esigere.

Art. ~~141~~. 144

Havvi recidiva quando dopo una sentenza di condanna a pena qualunque il condannato avrà nell'intervallo di un anno dalla data della sentenza commessa un'altra infrazione punibile con pena uguale, o più grave.

Art. ~~142~~. 145

L'ammenda in caso di non effettuato pagamento, è commutata nella sala di disciplina col ragguglio di L. 2 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni 5.

Art. 145. 146

Le infrazioni, e le pene nella presente legge previste si estinguono nel modo stabilito dall'art. 135 del codice penale.

Le condanne alle pene, di cui ai numeri 5. 6. 7. 8. e 9 dell'art. ~~100~~ 103 si prescrivono col termine di mesi sei,

e quelle di cui ai numeri 10, e 11 del medesimo articolo, nel termine di anni due: semprechè, quanto alla privazione del grado, non abbiano luogo prima dello stesso termine le elezioni generali.

Art. ~~144~~ 147

L'azione penale pelle infrazioni punibili colle pene enunciate ai numeri 5. 6. 7. 8. 9. dell'art. ~~100~~ si prescrive col decorso di tre mesi, e quella pelle infrazioni alle quali sono applicabili le pene scritte nei numeri 10 e 11 del medesimo articolo nel decorso di due anni, salva sempre, quanto alla privazione del grado la limitazione espressa nell'art. precedente.

A 103

Le infrazioni, di cui agli articoli ~~114. 118. e 116~~, e le pene portate ai numeri 1. 2. 3. e 4. del suindicato art. ~~100~~ si prescrivono nel termine di un mese.

A 117. 118 e 119

Art. ~~145~~ 148

La recidiva interrompe la prescrizione delle pene. In questo caso il tempo per prescrivere non decorrerà nuovamente, che dal giorno in cui comincerà la prescrizione dell'ultimo reato.

CAV

TITOLO VIII.

*Dei Consigli di disciplina,
e dei giudizi nanti di essi.*

SEZIONE PRIMA

Della formazione dei Consigli.

Art. ~~446~~ 149

Vi sarà un Consiglio di disciplina,

- 1.° Per compagnia *quando è formata di militi di più comuni:*
- 2.° Per comune, ove esistono una o più compagnie *non riunite in battaglione* ^{di Battaglione mandamentale:}
- 3.° Per battaglione comunale, ~~mandamentale.~~
- ~~4.° Per ciascun battaglione di Legione mandamentale.~~
- 4.° Per ogni Legione comunale;

Questi Consigli giudicano i militi e graduati qualunque del corpo presso cui sono rispettivamente stabiliti inclusivamente al Maggiore di battaglione.

Art. ~~447~~ 150

Tutti gli altri ufficiali superiori e gli ufficiali di Stato Maggiore, di Legione o delle Legioni comunali, non che gli ufficiali di Stato Maggiore del Comandante superiore e del Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno, sono giudicati da uno speciale Consiglio di disciplina stabilito nei Comuni, ove la milizia è riunita in una o più Legioni.

Qualora si debbano giudicare il Comandante od un ufficiale di Stato Maggiore di una Legione Mandamentale, la giurisdizione su di essi apparterrà al Consiglio speciale del luogo che sarà designato dal Ministro dell' Interno.

Lo stesso avrà luogo occorrendo di giudicare un ufficiale dello Stato Maggiore presso il Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno.

Art. ~~148~~ 181

Il Consiglio di disciplina di compagnia formata di militi di più Comuni, e quello della milizia di un Comune avente una o più compagnie

Di Battaglioni Mandamentali ~~non riunite in battaglione~~, sono composti di cinque giudici, cioè di un Capitano Presidente, di un Luogotenente o sottotenente, di un sergente, di un caporale, di un milite.

Art. ~~149~~ 182

Il Consiglio di disciplina di battaglione ^{comunale} è composto di sette giudici, cioè di un Maggiore Presidente, di un Capitano, di un Luogotenente o sottotenente, di un sergente, di un caporale, di due militi.

Art. ~~150~~ 183

Il Consiglio di disciplina di Legione, e quello speciale, di cui all' art. 147 sono composti di sette giudici, cioè: il primo di un Capo Legione Presidente, di un Maggiore, di un Capi-

tano , di un Luogotenente o sottotenente , di un sott' ufficiale e di due militi; il secondo di un Capo Legione Presidente, di due Maggiori , di due Capitani e di due Luogotenenti o sottotenenti.

Art. 134. 134

La sede dei Consigli di disciplina è stabilita :

Per quelli di compagnia , nel Capoluogo del Comune , quando la compagnia o le compagnie appartengono ad un medesimo Comune , e nel Capoluogo del Comune avente maggiore popolazione , quando la compagnia o le Compagnie appartengono a più Comuni.

Per quelli di battaglione nel Capoluogo del Comune o del Mandamento, ~~secondo che si tratterà di battaglione comunale o mandamentale.~~

^ Legione ^

Per quelli di Legione, nel Capoluogo del Comune o del Mandamento, cui appartengono la Legione o le Legioni comunali o mandamentali.

^ 130

Per quello speciale , di cui all' art. 147 similmente nel Capoluogo del Comune a cui appartiene l'ufficialità soggetta alla di lui giurisdizione.

Art. 132. 138

Nei Comuni in cui ~~la milizia è ordinata in più compagnie non riunite in battaglione~~, il Presidente del Con-

^ esistono più compagnie di Battaglione mandamentale

659

siglio di disciplina, sarà il Capitano
Maggiore d'età.

Art. ~~155~~ 156

Nelle città, ove vi sono più Legioni, il Presidente del Consiglio di disciplina, sia di Legione, che speciale, sarà nominato dal Ministro dell'Interno fra i capi Legione dello stesso luogo.

Art. ~~154~~ 154

Dove la Milizia non è ordinata in Legione, se trattasi di accusa contro il Presidente del Consiglio di disciplina, sarà designato temporariamente dall'Intendente Generale un altro Presidente di grado eguale a quello dell'accusato fra gli ufficiali del Comune o del Mandamento, o della provincia o provincie circonvicine.

Art. ~~153~~ 153

Se trattasi d'accusa contro il Presidente del Consiglio di disciplina di Legione, o speciale, la designazione temporaria di un altro Presidente, sarà fatta dal Ministro dell'Interno nella persona di altro Capo Legione per turno, o delle provincie circonvicine.

Art. 156. 159

La designazione dei giudici che devono comporre i Consigli di disciplina, e l'ordine della loro chiamata alla seduta dei medesimi, sono determinati nel modo seguente:

più anziano, e a pari anzianità

[Faint, mostly illegible text and markings on the right side of the page, possibly bleed-through or a separate document.]

Pei consigli di disciplina speciali, sarà formata una tabella distinta per ogni rado di tutti i maggiori, capitani, luogotenenti, e sottotenenti della Legione, o delle Legioni, e dello Stato Maggiore.

L'estrazione a sorte fatta dal Comandante Superiore o dal Capo Legione a giorno, ed ora fissi, previo avviso alli ufficiali tutti del Comune, acciò possano assistervi, determinerà l'ordine d'iscrizione.

L'ordine d'iscrizione, serve di norma alla successiva chiamata al Consiglio dei giudici d'ogni grado.

Pei Consigli di disciplina, di Legione, di battaglione, e di compagnia, il Presidente del Consiglio di ricognizione, assistito rispettivamente dal colonnello, dal maggiore, ovvero dal capitano di compagnia, o dal capitano più anziano ^{in età}, ove la Milizia è ordinata in più compagnie ^{non riunite in battaglione}, formerà ~~dal servizio del controllo~~ ^{ordinario} una tabella generale per gradi, e per età di tutti gli ufficiali, sott'ufficiali e corporali, e di un numero doppio di militi di ciascuna Legione, o battaglione, o delle compagnie del Comune, o della compagnia formata di militi di più Comuni, i quali sappiano leggere e scrivere.

Questa tabella da loro firmata,

*^ o più vecchio ^
^ di battaglione mandamentale formata dal
^ controllo del servizio ^*

sarà depositata nel luogo delle sedute dei Consigli di disciplina, dove ciascun milite, avrà facoltà di prenderne cognizione.

I giudici tanto graduati, che non graduati, saranno presi successivamente per ordine della iscrizione loro sulla tabella.

Art. ~~157~~. 160

Quando gl' iscritti avranno compiuto il loro turno, questo ricomincerà nell'ordine stesso.

Gli ufficiali, sott'ufficiali, e caporali nuovamente nominati, od eletti, saranno iscritti sulla tabella nell'ordine della nomina, o dell' elezione.

Art. 158. 161

Ogni milite comunale condannato dal Consiglio di disciplina due volte, o dal Tribunale di 1.^a cognizione una volta, sarà cancellato dalla tabella serviente alla formazione del Consiglio di disciplina, e non potrà più esservi iscritto se non dopo due anni dalla seguita cancellazione.

Art. 159. 162

Ogni richiamo, ond' esser reintegrato sulla tabella, o farne cancellare un milite, sarà portato davanti al comitato di revisione.

Art. 160. 163

Nel caso, che l' incolpato sia ufficiale, faranno parte del Consiglio di disciplina, fuorchè in quello di Le-

gione, o Legioni, due ufficiali del suo grado, che saranno dal Presidente chiamati in surrogazione ai due ultimi giudici. Se nel Comune non vi sono due ufficiali del grado dell' incolpato, sul rapporto del Presidente del Consiglio, l'Intendente li designa traendoli a sorte fra quelli del Mandamento, e se nel Mandamento non ve ne sono, fra quelli della provincia.

Trattandosi di giudicare un maggiore, l'Intendente generale della Divisione designerà a sorte due maggiori dei Mandamenti, o delle provincie circonvicine.

Art. ~~161~~ 164

Ogni Consiglio di disciplina, avrà un Relatore, ed un Segretario.

Art. ~~162~~ 165

Presso il Consiglio speciale di disciplina, e presso quelli di legione, e di battaglione, l'ufficio di relatore attribuisce a chi ne è rivestito il grado di capitano, e quello di segretario il grado di luogotenente. Presso gli altri Consigli, il relatore ha il grado di sottotenente, ed il segretario quello di sott'ufficiale.

Art. ~~163~~ 166

Nei Consigli di disciplina di legione, e di battaglione, vi sarà inoltre un relatore aggiunto, ed un segretario aggiunto, col grado rispettivamente in-

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through or ghosting.]

168

feriore a quello del relatore, e del Segretario.

Art. ~~464~~ 167

La nomina dei relatori, e dei segretari apparterrà al Ministro dell'Interno nei Consigli di disciplina speciali, di legione, e di battaglione; e per quelli di compagnia, o di compagnie ~~non riunite in battaglione~~ all'Intendente.

Di Battaglioni mandamentali

In tutti i casi il relatore, ed il segretario, saranno scelti da una duplice lista di candidati formata rispettivamente dal comandante superiore, dal colonnello, dal maggiore, dal capitano della compagnia, o dal capitano maggiore d'età delle compagnie ~~non riunite in battaglione~~.

più anziano Dal
appartenenti a battaglioni mandamentali

Il relatore, ed il segretario aggiunti, saranno scelti dall'Intendente ~~fra gli~~ individui appartenenti al Corpo della guardia nazionale, sul quale il Consiglio esercita la propria giurisdizione.

Sopra una duplice lista formata come nell'alinea precedente e composta di

Art. ~~465~~ 168

I relatori, relatori aggiunti, i segretari, ed i segretari aggiunti, sono nominati per tre anni, e possono esser rieletti.

Art. 466. 169

I Consigli di disciplina sono permanenti.

Non possono giudicare, se non quando cinque membri, almeno, sono

presenti nei Consigli speciali di legione, o di battaglione, e tre membri almeno nei Consigli di compagnia. I giudici hanno lo scambio ogni quattro mesi.

Tuttavia quando non siavi un ufficiale pari in grado a quello del presidente, o di alcuno dei giudici del Consiglio di disciplina, questi non avranno surrogazione.

Art. ~~467.~~ 140

L'azione pubblica è dinanzi ai Consigli di disciplina esercitata dai relatori.

SEZIONE SECONDA

*Dell'Istruzione delle cause,
e del giudizio.*

Art. ~~468.~~ 141

I cittadini iscritti sul registro di matricola nello assumere, ed esercitare le funzioni attribuite alla guardia nazionale, sono soggetti ai Consigli di disciplina per le mancanze, che vi si riferiscono.

Art. ~~469.~~ 142

Qualunque graduato, che abbia il comando di militi nazionali, riceve nell'esercizio delle sue funzioni le querele, che venissero proposte contro quelli, che gli sono subordinati.

Di tali querele ne fa immediato rapporto alle Autorità, od ai Capi dai quali dipendono.

Art. ~~470.~~ 143

Spetta ai furieri di compagnia, e alli

aiutanti maggiori di servizio il fare i rapporti di quelle mancanze, che risultano a carico dei chiamati ad un servizio comandato.

I capi di Corpo, di posto, o di distacco, gli ufficiali d'ispezione, i capi di ronda, devono far il rapporto delle mancanze, od infrazioni commesse durante il servizio da essi diretto.

Spetta ai Magistrati, o funzionari, cui compete l'autorità di richiedere la forza della guardia nazionale, di fare i debiti rapporti sulle infrazioni, o sul rifiuto di servizio.

Art. ~~171~~. 174

I rapporti fatti dalle persone sovra espresse fanno piena fede nanti i Consigli di disciplina sino a prova contraria.

Qualunque rapporto di un sott'ufficiale, od altro graduato superiore, relativo a fatti estranei all'esercizio delle sue funzioni, benchè si trovasse egli di servizio, non farà presso i Consigli di disciplina, che un principio di prova.

Art. ~~172~~. 178

Le infrazioni punibili colle pene enunciate dal n.º 3 all'11 inclusivamente dell'art. 100, sono di azione pubblica.

Tutti i cittadini possono denunciarli.

Art. ~~173~~ 176

I rapporti, i processi verbali, e le querele relative a fatti, che possono dar luogo al giudizio del consiglio di disciplina, sono rassegnati al capo del corpo, cui appartiene l'incolpato.

Quando la Milizia di un Comune è ordinata in più compagnie ~~non riunite in battaglione~~ ^{di Battaglione mandamentale} i rapporti, i processi verbali, e le querele, sono rassegnati al Sindaco.

Art. ~~174~~ 177

Trattandosi di accusa contro il capo del corpo comandante la Guardia Nazionale del Comune, la querela, il rapporto, od il processo verbale, sono rassegnati all'Intendente Generale, se l'accusato ha il grado di maggiore, od altro superiore; ed all'Intendente della Provincia, se ha grado inferiore.

Art. ~~175~~ 178

Il capo del corpo, il Sindaco, l'Intendente Generale, o l'Intendente devono immediatamente trasmettere le anzidette carte all'ufficiale relatore del consiglio, cui appartiene il giudicare sull'accusa.

L'ufficiale relatore, spedirà ricevuta delle carte.

Art. ~~176~~ 179

Il relatore, appena ricevute le anzidette carte, deve instare per la convocazione del consiglio di disciplina,

~~ve il numero e l'urgenza degli affari lo esigono.~~

Art. ~~477.~~ 180

Il presidente del consiglio deve deferire a quest'istanza, e convocare il consiglio [^] nel più breve termine, [^] chiamando sempre a comporlo il numero completo di giudici dalla presente legge stabilito secondo la diversa qualità dei consigli, e darà avviso al relatore del giorno e dell'ora, fissati per la seduta due giorni prima.

entro un termine non maggiore di giorni 10. ^

Art. ~~478.~~ 181

Il relatore stenderà un'originale separato di citazione per ogni incolpato: consegnerà poscia le querele, i rapporti, o i processi verbali, non che gli originali di citazione al segretario del consiglio.

Art. ~~479.~~ 182

L'originale della citazione deve contenere:

La data del giorno, mese ed anno;

Il nome, e cognome dell'ufficiale relatore, che ordina la citazione;

Il nome, e cognome della persona citata, il corpo, e la compagnia, cui appartiene, il suo grado, e la sua abitazione;

L'esposizione in succinto del fatto di cui è incolpato;

L'indicazione del consiglio di disciplina, nanti il quale deve il citato comparire;

La designazione del luogo, del giorno, e dell'ora dell'udienza ;

L'avvertimento alla persona citata di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni, se ne ha, e di somministrare tutte le prove a sua discolpa.

Art. ~~180.~~ 183

Il relatore, ove sia il caso, fa anche citare i testimoni, che sono indicati, come informati del fatto querelato.

L'originale, che può comprendere la citazione di più testimoni, indicherà ;

Il consiglio di disciplina, avanti il quale deve il testimonia comparire, non che il giorno l'ora, ed il luogo della comparizione ;

Il nome, cognome, ed abitazione del testimonia ;

La pena che s'incorre per difetto di comparizione.

Art. ~~181.~~ 184

Gli originali di citazione sono sottoscritti dal Relatore.

Art. ~~182.~~ 185

Il Segretario registra le querele, i rapporti, ed i processi verbali.

Spedisce immediatamente le copie di citazione.

Art. ~~183.~~ 186

L'intimazione della citazione è fatta a spese del Comune, ed a cura, e diligenza del Segretario da un agente della forza pubblica, o da quell'altra

664

persona, che sarà dal Sindaco per tale oggetto specialmente nominata.

Art. ~~184~~. 184

La persona, che eseguisce la citazione, deve prestare nanti al Giudice di Mandamento il giuramento di bene, e fedelmente esercitare le sue funzioni, ogni qual volta non sia investito della qualità di usciere, serviente, o messo giurato.

Art. ~~185~~. 185

L'intimazione della copia di citazione seguirà un giorno prima della seduta del consiglio.

Sarà fatta alla persona designata, ed alla sua abitazione.

Non potendo seguire personalmente, si consegnerà detta copia nell'abitazione ad uno dei congiunti, o domestici del citato.

Non trovandosi alcuna delle persone sovra indicate, la copia della citazione sarà affissa alla porta dell'abitazione dello stesso citato.

Art. ~~186~~. 186

Qualora la persona citata abbia cambiata abitazione, o domicilio, che non si potessero conoscere, sarà una copia della citazione affissa alla porta dell'ultima sua abitazione, ed un'altra alla porta del locale, ove siede il consiglio.

Art. ~~187~~. 187

La persona, che ha eseguita l'intimazione della copia di citazione, è te-

nuta a rimettere prima che abbia luogo la seduta del consiglio la relazione della seguita intimazione da essa sottoscritta al Segretario del consiglio.

Art. ~~188.~~ 191

Il testimone citato, che senza legittima causa non compare, incorre la pena dell'ammenda, che è pronunciata dal consiglio istesso nella prossima seduta previa nuova citazione del medesimo.

Per la 1.^a volta la pena non potrà essere maggiore di lire 5.

In caso di recidiva non sarà minore di lire 15.

Art. ~~189.~~ 192

I membri del consiglio intervengono alle sedute vestiti dell'uniforme, ed in grande tenuta.

Art. ~~190.~~ 193

Il Presidente del consiglio, prima che abbia luogo la seduta, rimetterà al Relatore la nota dei Giudici chiamati a comporlo.

Art. ~~191.~~ 194

Ogni membro del consiglio, che senza legittimo impedimento non interviene alla seduta, incorre nella pena dell'ammenda non minore di lire 5, nè maggiore di 15.

Art. ~~192.~~ 195

In caso di recidiva, l'ammenda non sarà minore di lire 30.

Tanto in questo, come nel caso

previsto dall'art. precedente, la pena dell'ammenda sarà pronunciata dal consiglio stesso nella prossimior sua seduta, previa, citazione del Giudice, che si rese assente.

Art. 195. *196*

Qualora il consiglio non si trovi composto del numero di Giudici necessario per poter giudicare, il Giudice assente, sarà surrogato dall'uffiziale sott'ufficiale, caporale, o milite, che immediatamente dopo di lui trovasi iscritto sulla tabella, e che sarà all'istante chiamato dal Presidente.

Art. 197. *197*

Nei consigli di disciplina di legione, e di battaglione l'Aiutante Maggiore in 2.^o assisterà sempre in uniforme alla seduta del consiglio.

I sergenti furieri, ed i furieri maggiori dovranno assistervi similmente, se ne sono richiesti dal Presidente.

Art. 198. *196*

Dovrà sempre esservi presente un tamburino in uniforme, designato dal Presidente, per esercitarvi le funzioni di usciere.

Art. 199. *199*

Il Presidente del consiglio ha diritto, durante la seduta, ad un picchetto a sua disposizione. Darà a quest'effetto le sue disposizioni, e potrà anche richiedere, precisandone la forza,

il comandante del posto viciniore, il quale dovrà sempre deferire a questa richiesta.

~~Art. 197. 200~~

~~I membri del consiglio di disciplina, hanno diritto di esser dispensati dal turno di servizio, che avesse luogo nel giorno, in cui havvi seduta nel consiglio, o nel giorno immediatamente precedente, o susseguente.~~

Art. 198. 201

L'inculpato comparirà in persona, o per procuratore munito di mandato speciale nelle debite forme.

Potrà esser assistito da un difensore.

Art. 199. 202

Se l'inculpato trovasi assente, od altrimenti impedito di presentarsi, o di produrre le proprie difese, il consiglio, avuto riguardo alle circostanze, può sulla domanda dello stesso incolpato, o dei suoi parenti accordargli una dilazione.

Art. 200. 203

L'istruzione d'ogni causa dinnanzi al consiglio debbe essere pubblica a pena di nullità.

Art. 201. 204

Il mantenere l'ordine delle udienze appartiene al Presidente, il quale ha facoltà di far espellere, od arrestare chiunque lo turbasse.

Art. 202. 205

Se il disordine è accompagnato da

Art. 200

Ogni seduta del consiglio di Disciplina terrà luogo per i membri che vi saranno intervenuti di un turno di servizio.

Non potranno però i membri del consiglio invocare l'applicazione di questa disposizione qualora avessero saputo di essere giudicati.

1102

600

ingiurie, mancanze di rispetto al consiglio da vie di fatti, o da altro reato, il Presidente farà stendere dal Segretario processo verbale.

Art. ~~203~~ 206

Se l'autore dell'infrazione appartiene alla milizia, e se il fatto non importa che una pena, che si possa pronunziare dal consiglio, sarà esso, a qualunque corpo della milizia appartenga, e qualunque sia il suo grado, immediatamente giudicato dal consiglio, sentito lui medesimo, ed i testimonii.

In ogni altro caso il consiglio rimetterà il processo verbale, e l'incolpato all'avvocato fiscale, acciò si proceda nelle forme ordinarie.

Art. ~~204~~ 207

Se l'incolpato, citato nel modo prescritto dagli articoli ~~186, e 187~~ non comparisce, sarà condannato in contumacia. L'istruzione si farà nel modo prescritto dai N. 1, 3, e 4 dell'art. ~~213~~ e dagli art. ~~214, e 215~~ nella parte per cui quest'ultimo è applicabile ai giudizi contumaciali, osservando, quanto alla sentenza il disposto dall'articolo ~~210~~ fino alla prima parte dell'art. ~~220~~ inclusivamente.

La sentenza sarà notificata al condannato nel più breve termine possibile a diligenza del Segretario, secondo la forma prescritta per le citazioni.

Art. ~~205~~ 208

Il condannato in contumacia può

^{189 e 190}

^{216 e dagli articoli 217 e 218}

²¹⁴

²²³

fare opposizione all'esecuzione della sentenza entro il termine di giorni tre dalla fattagliene significazione.

Non essendovi opposizione, la sentenza sarà definitiva.

Art. ~~206~~ 209

L'opposizione può esser fatta per dichiarazione appiè della notificazione, o per mezzo di ricorso, che ne esprima i motivi; e contenga i mezzi di difesa. La dichiarazione, od il ricorso saranno sottoscritti dall'opponente, o da un di lui procuratore speciale, e rimessi alla Segreteria del consiglio prima della scadenza del termine prescritto nell'articolo precedente.

Il Segretario farà menzione in margine, od appiè della sentenza della fatta opposizione.

Art. ~~207~~ 210

Il Relatore, cui saranno le dette carte rimesse dal segretario, farà citare l'opponente a comparire alla seduta prossimiore del Consiglio.

Art. ~~208~~ 211

Se l'opponente comparisce, l'istruzione si farà in contraddittorio; e la condanna in contumacia, sarà come non avvenuta.

Se non comparisce, la sentenza contumaciale si avrà come pronunciata in contraddittorio, e se ne ordinerà l'esecuzione, salvo quanto è

Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.

le carte relative per l'opportuno procedimento in via ordinaria.

Art. ~~212~~ 213

I dibattimenti avanti il Consiglio di disciplina hanno luogo secondo l'ordine seguente:

1.° Il segretario, chiamata la causa, legge il rapporto, il processo verbale o la querela e tutte le altre carte all'appoggio.

2.° L'incolpato propone tutti i suoi mezzi di difesa.

3.° Si sentono i testimonii, se ve ne sono, sì a carico, che a discarico.

4.° Il Relatore riassume la causa e dà le sue conclusioni.

5.° L'accusato, il suo procuratore od il suo difensore possono fare le loro osservazioni.

6. L'accusato ha sempre l'ultimo la parola.

Art. ~~213~~ 214

I testimonii sono esaminati separatamente l'uno dall'altro, e prestano giuramento di dichiarare con sincerità quanto sanno intorno al fatto, e di dire la verità.

Le disposizioni contenute nel Codice di procedura criminale, relativamente alla qualità, al giuramento dei testimonii ed al loro rifiuto di deporre, saranno osservate nel procedimento avanti il Consiglio di disciplina.

208

Art. ~~214~~. 217

Il segretario stende il verbale dell'udienza nel quale esprime le generalità dei testimonii, e la prestazione del giuramento, enunciando inoltre in succinto le deposizioni dei testimonii, le risposte dell'accusato, le conclusioni del Relatore, e le osservazioni dell'incolpato.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. ~~215~~. 216

La sentenza sarà profferita appena terminato il dibattimento.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese in segreto senza la presenza del Relatore e del Segretario.

Art. ~~216~~. 219

Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se il fatto non costituisce un'infrazione dalla Legge contemplata, il Consiglio dichiara non farsi luogo a procedimento.

Se risulta, che l'imputato non ha commesso il fatto ascrittogli, ovvero se non consta che sia colpevole, sarà assolto.

Art. ~~217~~. 220

In ogni sentenza si enuncieranno:

1.° Il nome e cognome dell'accusato, il nome del padre, il grado che ha nella Milizia, ed il corpo a cui appartiene.

2.° I motivi su cui la sentenza è fondata.

3.° I fatti di cui l'accusato è dichiarato colpevole, e l'articolo della Legge applicato, se la sentenza è di condanna.

4.° Il nome, cognome ed il grado dei Giudici intervenuti a profferirla.

Art. ~~218~~. 221

Una minuta separata d'ogni sentenza, sarà dal Segretario scritta in apposito registro, e verrà sottoscritta dai Giudici che l'hanno pronunciata, e dallo stesso Segretario.

Art. ~~219~~. 222

La sentenza sarà pronunciata ad alta voce dal Presidente in pubblica udienza.

La pronunciazione della Sentenza in presenza dell'imputato, terrà luogo di notificazione; altrimenti sarà intimata alla forma delle citazioni.

Art. ~~220~~. 223

Il Relatore veglierà all'osservanza della procedura e della competenza, e farà tutte quelle osservazioni ed istanze, che l'ordine e la regolarità del giudizio possono richiedere.

Art. ~~221~~. 224

Contro le sentenze definitive dei Consigli di disciplina, sarà solo ammesso il ricorso dinanzi al Magistrato di Cassazione per incompetenza, abuso di potere, o violazione della Legge.

Art. ~~222~~. 225

Il Relatore ed il condannato hanno

tre giorni interi ^{per} ricorrere in Cassazione.

per dichiarare la loro intenzione

Questo termine decorre: quanto al Relatore, dal giorno successivo alla pronunciazione della sentenza: quanto al condannato, parimenti dal giorno successivo alla pronunciazione della sentenza, se vi era presente, altrimenti da quello successivo all'avutane notificazione.

Art. ~~225.~~ 226

Il Relatore od il condannato prima di ricorrere in Cassazione, devono entro il termine sovra espresso, presentare alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione, che essi intendono di chiedere l'annullazione della sentenza.

La dichiarazione sarà sottoscritta dal dichiarante, e potrà anche esser fatta dal procuratore speciale del condannato: in questo caso il mandato sarà annesso alla dichiarazione sottoscritta dal detto procuratore.

Art. ~~224.~~ 227

Il Segretario del Consiglio iscriverà in apposito registro questa dichiarazione, e spedirà appiè della stessa, il certificato della fatta inserzione.

Art. ~~226.~~ 228

In mancanza di questa dichiarazione, munita del suddetto certificato, il ricorso in Cassazione sarà irrecevibile.

Art. ~~220~~. 229

Il Relatore ed il condannato devono, entro il termine di giorni quindici dalla data della suddetta dichiarazione, far fede presso la Segreteria del Consiglio di disciplina, mediante un certificato rilasciato dal Segretario del Magistrato di Cassazione, della seguita presentazione del ricorso per Cassazione: in difetto della remissione di tale certificato, il Relatore od il condannato, sarà decaduto da ogni diritto, e la sentenza sarà immediatamente resa esecutoria.

Art. ~~227~~. 230

Il ricorso per Cassazione sarà motivato con precisa indicazione delle formalità ommesse, e degli articoli della legge violati: vi sarà unita una copia autentica degli atti del dibattimento, della sentenza impugnata colla dichiarazione sovra enunciata, e potrà essere il tutto direttamente presentato dal Relatore o dal condannato, alla Segreteria del Magistrato di Cassazione.

Art. ~~228~~. 231

Il condannato dovrà, sotto pena di decadenza, depositare una ~~summa~~ di *Summa* L. quindici, se la sentenza è stata pronunciata in contraddittorio, e di L. 10 se in contumacia.

Art. ~~229~~. 232

La domanda dell'annullazione delle

sentenze profferte dai Consigli di disciplina, non produrrà effetto sospensivo, se non riguardo alle sentenze portanti pena della sala di disciplina, della sospensione, o della privazione del grado.

Art. ~~250~~. 233

L'esecuzione volontaria della sentenza non impedisce il ricorso in Cassazione.

Art. ~~251~~. 234

Tutti gli atti, ricorsi e sentenze nelle cause davanti ai Consigli di disciplina, sono esenti dal bollo, e dalla registrazione.

Art. ~~252~~. 235

Le spese degli atti delle cause vertenti avanti ai Consigli di disciplina, ed altre relative, non che quelle d'ufficio sono a carico dei comuni.

Le indennità però dovute ai testimoni chiamati dall'accusato, o citati a di lui istanza, sono a suo carico.

SEZIONE TERZA

Dell'esecuzione delle sentenze.

Art. ~~255~~. 236

Un estratto di tutte le sentenze definitive profferte dal Consiglio di disciplina, sarà formato dal Segretario nel termine di ore 24 dalla loro data.

Questo estratto è dal Relatore trasmesso al Capo del corpo.

Art. ~~254~~ 237

Il Capo del corpo terrà un registro di disciplina, in cui saranno sommariamente registrate le dette sentenze.

Art. ~~255~~ 236

Presso ogni Consiglio di disciplina, sarà tenuto un repertorio disciplinare con una tavola alfabetica di tutti i nomi e nomi, e cognomi inseriti sul medesimo.

In questo repertorio saranno registrate tutte le cause vertite avanti il Consiglio con breve cenno di tutte le provvidenze in esse emanate.

Art. ~~256~~ 239

Il Capo del corpo terrà pure un registro degli ordini relativi alla pena del servizio fuori turno e degli arresti: sarà ivi fatta menzione della commessa mancanza, che ha dato luogo alla punizione, come pure se il colpevole ha scontato la pena statagli inflitta, o se vi si è rifiutato.

Art. ~~257~~ 240

L'ordine anzidetto sarà dal Capo del Corpo trasmesso al Comandante di compagnia con incarico di promuoverne l'esecuzione.

Il Comandante di compagnia, in esecuzione dell'ordine trasmessogli, assegnerà il colpevole a prestare l'ordinato servizio, od a subire gli inflittigli arresti. La bolletta di assegnazione conterrà la menzione di detto termine:

Il Comandante suddetto riferirà poscia al Capo del Corpo, se il colpevole ha scontata la pena.

Se il colpevole ricusa di prestare l'ordinatogli servizio di punizione, o di subire gli arresti, il Capo del corpo, sottoporrà il colpevole al giudizio del Consiglio di disciplina a cui trasmetterà le carte, ed i documenti relativi comprovanti il reato.

Il Consiglio applicherà in questi casi la pena dell'ammonizione, oltre l'ammenda non maggiore di L. 5.

Art. ~~208~~. 241

Le condanne alla pena della sala di disciplina non sono esecutorie, se non dopo trascorsi i termini, di cui negli art. ~~205 e 222~~, e se vi fu ricorso in Cassazione, se non dopo trascorse le 24 ore dalla ricevuta della sentenza del Magistrato di Cassazione, che avrà rigettata la domanda.

Tutte le altre sentenze, sono esecutorie, se profferte in contraddittorio, dalla loro data, e se in contumacia, trascorso il termine previsto dall'art. ~~207~~. 204.

Art. ~~209~~. 242

Il Relatore è incaricato di promuovere l'esecuzione delle condanne penali.

Potrà, ove ne sia il caso, richiedere a quest'effetto la ^{forma pubblica} ~~forma pubblica~~.

Art. ~~210~~. 243

L'ammonizione è fatta dal presidente del consiglio in pubblica udien-

208 e 222

internazionale ed ove occorra, Cambiamenti
Art.

za; se il condannato è presente alla prolazione della sentenza, il presidente può fare l'ammonizione nella stessa udienza. *in cui è profferita.*

Il segretario in questo caso farà risultare della fatta ammonizione nel contesto della stessa sentenza appiè della medesima.

Se il condannato non è presente, sarà citato a comparire a giorno ed ora fissi avanti il consiglio per sentire l'ammonizione.

Se non obbedisce all'ordine di citazione, sarà arrestato, e tradotto avanti il consiglio in altra prossimior seduta, in cui sarà fatta la detta ammonizione.

Nei casi previsti dai due precedenti alinea, ed anche, ove il condannato comparisca volontariamente, il segretario farà constare dell'esecuzione della sentenza per mezzo di verbale da inserirsi nel registro dell'udienza.

Art. ~~244~~ 244

Ove il condannato non senta con rispetto l'ammonizione, redattosi dal segretario il relativo verbale, sarà nella stessa udienza, giudicato, e punito colla pena della sala di disciplina, preve conclusioni del relatore: e ciò, salvo che la mancanza di rispetto non costituisca altro reato preveduto dalla legge, e punibile con pena più grave.

Questa condanna sarà sull'istante esecutoria, nè si ammetterà alcun ricorso in cassazione.

Art. ~~242~~ 245

Le condanne alla pena dell'ammenda, saranno eseguite nel modo seguente;

Un estratto di queste condanne, sarà entro le 24 ore dalla loro data formato dal segretario del consiglio, e quindi dal relatore trasmesso al Sindaco.

Il Sindaco lo trasmette all'esattore del mandamento.

L'esattore inviterà per iscritto il condannato a pagare entro giorni 15 dalla notificazione dell'avviso di pagamento la somma portata dalla condanna.

Se il condannato non eseguisce nel termine suddetto il pagamento, l'esattore procede contro di esso, giusta le norme stabilite dalla legge per l'esazione delle multe giudiziarie, ed in caso d'insolubilità ne informa il Sindaco, e questi l'uffiziale relatore.

Il relatore appena ricevuta dal Sindaco tale informativa, promuoverà l'applicazione della pena sussidiaria della sala di disciplina.

Art. ~~245~~ 246

Quando la condanna alla pena della sala di disciplina è divenuta esecutoria, e che il condannato non avrà volontariamente scontata la punizione,

il relatore emanerà un ordine di arresto per iscritto, e ne commetterà l'esecuzione al serviente comunale, od a quell'altra persona, dall'autorità Comunale stata specialmente destinata per esercitare presso i consigli di disciplina le funzioni di usciere, ed in loro mancanza ad un usciere qualunque dei Tribunali ordinari.

Art. ~~244~~ 244

L'ordine d'arresto conterrà il nome, e cognome, il nome del padre, e l'abitazione del condannato: il grado, che questi ha nella Milizia, il corpo cui appartiene: la data della sentenza di condanna: il consiglio di disciplina che l'ha profferita.

Conterrà altresì il nome, e cognome della persona, cui è commessa l'esecuzione dell'ordine di arresto, ed il luogo in cui devesi tradurre l'arrestato;

L'ordine sarà sottoscritto dal relatore, e munito del bollo del consiglio di disciplina.

Art. ~~245~~ 246

La persona incaricata dell'esecuzione dell'ordine d'arresto dovrà presentarsi all'abitazione del condannato, od in quell'altro luogo, in cui sappia dimorare il medesimo; gli darà visione dell'ordine d'arresto suddetto, e gli intimerà in nome della legge di recarsi seco lui al luogo destinato per

scontare la pena, avvertendolo, che in caso di rifiuto, si procederà al di lui arresto per mezzo della forza pubblica.

Se il condannato obbedisce al precetto, la persona commessa, lo accompagnerà alla sala di disciplina, e potrà richiedere da chi di ragione una dichiarazione di consegna dell'arrestato per di lui scarico.

La persona commessa dovrà, sia in caso di annuenza che di renitenza del condannato stendere senza alcun indugio appiè dell'ordine d'arresto una circostanziata relazione del suo operato.

Consegnerà poi il detto ordine munito della relazione da esso sottoscritta al Relatore, da cui sarà rimesso al segretario del Consiglio per essere inserito e conservato in apposito registro.

Riuscendo l'arresto del condannato nel modo anzidetto, il Relatore ne informerà entro le 24 ore il Capo del corpo.

Art. 240

Nel caso di renitenza del condannato ad obbedire all'ordine d'arresto, il Relatore, vista la relazione dell'usciera, ~~lascierà il mandato di cattura~~ ~~colla richiesta al Comandante dei carabinieri reali per l'arresto del condannato.~~

rilascierà il mandato di cattura richiedendo la milizia nazionale ed ove occorra il Comandante dei Carabinieri Reali.

Nel mandato di cattura si osserveranno le disposizioni scritte nella parte prima dell'art. ~~247~~ 247

Art. ~~247~~ 250

Il Relatore prima di trasmettere il mandato di cattura ~~ai carabinieri~~, ne darà avviso al capo del corpo.

Art. ~~248~~

~~Il Comandante dei carabinieri, appena ottenuto l'arresto del condannato, trasmetterà il relativo verbale al capo del corpo cui appartiene l'arrestato il quale darà le necessarie disposizioni, onde il condannato sia immediatamente dall'arma della milizia tradotto dalla caserma dei carabinieri a scontare la pena nel luogo a ciò destinato.~~

Art. ~~249~~ 252

Dovendosi applicare la pena sussidiaria della sala di disciplina in caso di non eseguito pagamento dell'ammenda, si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli ~~245 e 248~~ ²⁴⁵ e ²⁴⁸ inclusivamente.

L'ordine d'arresto ed il mandato di cattura conterranno inoltre in questo caso il montare dell'ammenda, la data dell'avviso del Sindaco e la durata della pena sussidiaria.

Art. ~~250~~ 253.

Se il condannato messo alla sala di disciplina, per non avere pagata l'ammenda, vuole liberarsi pagandola,

art. 251.

Il comandante della forza pubblica che avrà fatto procedere all'arresto, ne trasmetterà immediatamente il verbale al capo del corpo cui appartiene l'arrestato.

Se l'arresto sarà stato eseguito coll'opera dei carabinieri Reali, il capo del corpo cui appartiene l'arrestato, appena ricevuto il verbale, darà le necessarie disposizioni affinché la milizia Nazionale traduca il condannato dalla Caserma dei carabinieri al luogo destinato a scontare la pena.

246. e seguenti fino al 251.

s'imputerà nel suo debito la somma che, calcolo fatto, può corrispondere ai giorni di pena corporale già sofferti.

Art. ~~251~~. 254

Il capo del corpo farà annotazione sul registro disciplinario della esecuzione della condanna sussidiaria.

Art. ~~252~~. 255

La condanna alla pena dell'ammonezzione posta all'ordine, sarà eseguita nel modo seguente:

Il Relatore farà spedire dal Segretario del Consiglio copia autentica di detta condanna entro le 24 ore dalla sua data, e quindi la trasferirà al capo del corpo.

Il capo del corpo, entro il termine di giorni otto dalla ricevuta della copia di condanna, emanerà un ordine del giorno che dovrà esser diramato a tutte le compagnie e suddivisioni di compagnia del Comune cui appartiene il condannato.

L'ordine del giorno conterrà per esteso il disposto della sentenza e sarà inserito presso caduna compagnia nel registro degli ordini.

Verrà inoltre in un determinato giorno posta la milizia del Comune sotto le armi in grande tenuta, ed il Comandante alla testa della medesima leggerà ad alta voce il suddetto ordine del giorno.

Il condannato non sarà costretto a presenziare una tale lettura.

Nella città, ove la Guardia Nazionale è ordinata in più legioni, l'ordine anzidetto sarà sulla relazione del capo del corpo dell'esistenza e disposto di tale condanna, formato e diramato dallo Stato Maggiore Generale; basterà in questo caso che l'ordine sia letto al solo battaglione cui appartiene il condannato.

Nei Comuni ove la Guardia Nazionale è ripartita in più compagnie non riunite in battaglione, le disposizioni del presente articolo che riflettono il capo del corpo saranno eseguite dal Capitano il più vecchio d'età.

Relativamente a questa condanna, sarà tenuto dal Capo del corpo un apposito registro in cui sarà riferito il disposto di ogni condanna di tal genere, l'ordine del giorno, che in proposito sarà emanato, ed il luogo e giorno, in cui ebbe la sua pubblica esecuzione.

Art. ~~256~~. 286

Le condanne alla pena della sospensione del grado, saranno dal capo del corpo, notificate al Comandante di Compagnia e di Battaglione, di cui fa parte il condannato.

Il condannato a questa pena, non potrà per tutto il tempo prefisso dalla sentenza, essere chiamato ad eserci-

di Battaglione Mandamentale

tare le funzioni del suo grado, nè potrà vestirne divisa; ma dovrà invece prestare servizio nella Guardia cui appartiene, come semplice milite.

Art. ~~254~~ 284

Le condanne portanti privazione del grado, saranno dal Relatore per copia autentica, trasmesse entro le 24 ore dalla loro data al Sindaco, con istanza, acciò si provveda nel più breve termine alla surrogazione del condannato nelle forme dalla presente Legge stabilite.

Art. ~~255~~ 286

Le sentenze di condanna alle pene dell'ammonizione posta all'ordine della sospensione dal grado e della privazione di esso, saranno entro le 24 ore dalla loro data, pubblicate alla porta del locale, ove tiene seggio il Consiglio, ed a quella della casa comunale.

Art. ~~256~~ 289

L'esecuzione delle condanne alla pena del carcere, ha luogo nella forma prescritta dal Codice di procedura criminale.

Art. ~~257~~ 260

Allorquando una sentenza del Consiglio di disciplina è annullata dal Magistrato di Cassazione, per qualunque motivo, se sarà il caso di provvedere a nuovo giudizio, la causa sarà rinviata allo stesso Consiglio, com-

posto però di Giudici diversi da quelli che profferirono la prima sentenza.

Art. ~~258.~~ 261

Il Relatore veglierà sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, e farà le opportune istanze presso l'Intendente per la surrogazione del Presidente secondo il disposto degli articoli ~~154 e 155.~~ 157 e 158

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 250.

~~Le disposizioni contenute nei due titoli precedenti in materia disciplinaria e penale, si applicano ai Sergenti Tamburi, ai Caporali Tamburi e ai Tamburi, i quali, per questi effetti sono equiparati rispettivamente ai Sotto-ufficiali, Caporali e Militi della Guardia Nazionale.~~

~~Le stesse norme si osserveranno relativamente a qualunque altro individuo permanentemente addetto alla Guardia Nazionale.~~

TITOLO IX.

Dei distaccamenti della Guardia Nazionale.

SEZIONE PRIMA

Della chiamata e del servizio dei distaccamenti.

Art. ~~260.~~ 263

La Guardia Nazionale ~~è chiamata~~ di servizio ordinario è tenuta

Art. 262

Il Sergenti Tamburi, i Caporali Tamburi e ogni altro individuo permanentemente addetto alla Guardia Nazionale sono soggetti in materia disciplinare e penale alle disposizioni contenute nei due titoli precedenti; nello stesso modo che vi sono soggetti i Sotto-ufficiali, Caporali e Militi della Guardia Nazionale e vi sono in tal parte interamente equiparati; I semplici tamburi qualunque sia la loro età, non hanno diritto alla diminuzione di pena nelle materie puramente disciplinarie.

66

a fornire distaccamenti ai seguenti casi :

1.° Dare per distaccamenti, in caso d'insufficienza dei Reali Carabinieri e della truppa di linea, il numero d'uomini necessario a scortare da una città all'altra i convogli di fondi, od effetti appartenenti allo Stato, e per la condotta degli accusati, dei condannati ed altri prigionieri.

2.° Dar distaccamenti, onde prestare soccorso ai Comuni, Provincie e Divisioni circonvicine turbate o minacciate da sommosse, da sedizioni, o dall'incursione di ladri, masnadieri ed altri malfattori.

Art. ~~264.~~ 264

~~Quando sarà bisogno di recar soccorso da un luogo in un altro per mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica, i distaccamenti della Guardia Nazionale in servizio ordinario, saranno somministrati, se si tratti di operare in tutta l'estensione della provincia, sulla richiesta dell'Intendente, se in tutta l'estensione della Divisione, sulla richiesta dell'Intendente generale, e finalmente in altra Divisione, in virtù di un decreto reale.~~

In caso d'urgenza tuttavia, e sulla richiesta per iscritto, per la difesa di un Comune in pericolo, i sindaci dei Comuni limitrofi, senza distinzione

Meicari contemplati dal N.° 1.° dell' art. precedente, i distaccamenti saranno forniti sulla richiesta del sindaco. In quelli contemplati dal N.° 2.° dello stesso art. i distaccamenti.

/se

^ del sindaco

di Divisione, potranno richiedere un distaccamento della Guardia Nazionale di marciare immediatamente sul punto minacciato, rendendo però conto nel più breve termine del movimento e dei motivi all'autorità superiore.

In tutti questi casi, i distaccamenti della Guardia Nazionale non cesseranno d'esser sotto l'autorità civile. L'autorità militare, non prenderà il comando dei distaccamenti della Guardia Nazionale pel mantenimento della pubblica tranquillità, che sulla richiesta dell'autorità amministrativa.

Il Comandante del distaccamento della Guardia Nazionale, qualunque sia il suo grado, dovrà però sempre deferire sotto la sua responsabilità alle richieste in iscritto, od in caso d'urgenza, anche verbali di chi è precipuamente incaricato della operazione.

Art. 262. 268

L'atto in virtù del quale nei casi determinati dai due articoli precedenti, la Guardia Nazionale è chiamata a fare un servizio di distaccamento, stabilirà il numero degli uomini richiesti.

Art. 265. 266

Nel caso di chiamata, fatta conformemente agli articoli precedenti, il Sindaco assistito dal Comandante della Guardia Nazionale di ciascun Comune, formerà i distaccamenti fra i militi iscritti sul controllo del servizio or-

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the page, possibly bleed-through or a second page. Some words like "distaccamento" and "Guardia Nazionale" are faintly visible.]

677

dinario, cominciando dai celibi, e dai più giovani.

Art. ~~264~~ 269

Quando i distaccamenti della Guardia Nazionale si dovranno allontanare dal loro Comune, saranno assimilati alla truppa di linea pel soldo, l'indennità di via, e le somministranze in natura.

Art. ~~265~~ 268

Non potranno i distaccamenti all'interno esser ad un servizio fuori del loro Comune richiesti dall'Intendente per più di 10 giorni, dall'Intendente generale, per più di 20 giorni; ed in virtù di Decreto Reale per più di 60 giorni.

SEZIONE SECONDA.

Della Disciplina

Art. ~~260~~ 269

Quando in conformità ^{dell'art. 269 della Sezione precedente} ~~dell'art. 260~~ la Guardia Nazionale, dovrà fornire distaccamenti ~~in servizio ordinario sulla richiesta dell'Intendente, dell'Intendente Generale ed in virtù di Decreto Reale~~ le pene di disciplina saranno stabilite come segue:

Per gli Ufficiali,

- 1.º Gli arresti semplici per 10 giorni al più;
- 2.º L'ammonizione posta all'ordine;
- 3.º La sala di disciplina per 6 giorni al più;
- 4.º La prigione per 5 giorni al più.

Pei sott'ufficiali, caporali, e militi,

- 1.° La detenzione per 10 giorni al più ;
- 2.° L'ammonizione posta all'ordine ;
- 3.° La sala di disciplina per 6 giorni al più ;
- 4.° La prigione per 4 giorni al più.

Art. ~~267~~ 270

Le pene dell'ammonizione posta all'ordine, della sala di disciplina, e della prigione, non possono esser applicate che dal Capo di corpo: le altre pene si possono infliggere da ogni superiore al suo subordinato con obbligo di renderne conto nelle 24 ore, osservando la gerarchia dei gradi.

Art. ~~268~~ 271.

La privazione del grado pei motivi enunciati nell'articolo ~~271~~ sarà pronunziata da un Consiglio di disciplina composto a norma della presente legge.

Vi sarà un solo Consiglio di disciplina per tutti i distaccamenti formati da una medesima provincia.

Art. ~~269~~ 272

Ogni milite designato per far parte di un distaccamento, che ricuserà di obbedire alla richiesta, o che abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto davanti al tribunale di 1.° cognizione, e punito colla pena del carcere che non potrà eccedere un mese; se egli è ufficiale,

sott'ufficiale, o caporale, sarà inoltre privato del suo grado.

~~Disposizione comune al Titolo
precedente.~~

~~Art. 270.~~

~~I militi feriti a cagione di servizio,
avranno diritto ai soccorsi, pensioni,
e ricompense, che la legge accorda
ai militari in attività di servizio.~~

Portato in Lotto

TITOLO X.

Dei corpi distaccati della Guardia Nazionale per servizio di guerra.

SEZIONE PRIMA.

Della chiamata, e del servizio dei corpi distaccati.

Art. ~~270~~ *270*

La Guardia Nazionale deve fornire corpi distaccati per la difesa delle piazze forti, delle coste, e delle frontiere del Regno, come ausiliari dell'Esercito attivo.

Il servizio di guerra dei corpi distaccati della Guardia Nazionale, come ausiliari dell'Esercito, non può durare più d'un anno.

Art. ~~272~~ *274*

I corpi distaccati non possono esser tratti dalla Guardia Nazionale, se non in virtù di una legge speciale, o va-

cando le Camere per Decreto Reale, che dovrà convertirsi in legge alla prossima sessione.

Art. ~~275~~ 275

L'atto in virtù del quale la Guardia Nazionale è chiamata a somministrare corpi distaccati per servizio di guerra, stabilirà il numero d'uomini richiesto.

SEZIONE SECONDA.

Della designazione delle Guardie Nazionali per la formazione dei corpi distaccati.

Art. ~~274~~ 276

I militi sono chiamati al servizio dei corpi distaccati nell'ordine seguente,

- 1.^a categoria. I militi dai 18 anni compiuti ai 40 che si presentassero volontariamente.
- 2.^a I celibi, ed i vedovi senza prole.
- 3.^a Gli ammogliati senza prole.
- 4.^a Gli ammogliati con prole.
- 5.^a I vedovi con prole.

Una categoria non sarà chiamata se non sarà esaurita la precedente.

L'obbligo della seconda categoria dura dai 18 anni compiuti ai ~~25~~ pure ³⁰ compiuti; quello delle tre ultime dai 18 anni compiuti ai 30 pure compiuti.

Tuttavia i militi chiamati al servizio dei corpi distaccati non potranno abbandonarlo, finchè non è scaduto il termine fissato dall'art. ~~273~~ 273

Non saranno ammessi a servire nei corpi distaccati coloro, che non fossero riconosciuti idonei al servizio militare. ~~7~~

Art. ~~273~~ 278

Il riparto dei chiamati, sarà fatto per Provincia in proporzione di popolazione, e nelle singole provincie per mandamento, in proporzione del numero degli iscritti, categoria per categoria a termine dell'art. precedente in modo che quando il numero degli iscritti nella 1.^a categoria supera il numero dei chiamati, od esaurita questa, il numero che rimane a chiamarsi ~~non è superiore~~ agli iscritti della seconda, e così di seguito, la designazione sarà fatta in ogni classe per mezzo della sorte.

Art. ~~276~~ 279

Saranno collocati nella 4.^a categoria indicata nell'art. 276

- 1.° L'unico superstite d'una famiglia.
- 2.° L'unico figlio maschio di padre cieco.
- 3.° L'unico figlio maschio di vedovo, o di vedova.
- 4.° L'unico figlio maschio di quinquagenario.
- 5.° Il figlio primogenito di vedova.
- 6.° Il figlio primogenito di un settuagenario.

Art. 274

Il consiglio di ricognizione terranno un apposito registro, in cui gli individui iscritti nella matricola saranno divisi a seconda delle categorie 1.^a, 2.^a, 3.^a, 4.^a e 5.^a dell'art. precedente. Ne trasmetteranno copia all'Intendente e ad ogni Comune gli notificheranno le occorrenze variazioni.

è inferiore

7.° Il fratello primogenito di orfani di padre e di madre.

8.° L'iscritto che abbia un fratello all'attuale servizio militare, purchè questi non sia assentato per disposizione penale o come surrogato, ovvero per il cambio di numero, ed il detto iscritto non abbia un altro fratello a cui avesse già potuto competere il collocamento nella quarta categoria.

9.° L'iscritto che abbia due fratelli al servizio attuale militare, purchè non siano stati incorporati per disposizione penale o come surrogati, o per il cambio di numero, ed il detto iscritto non abbia due fratelli ai quali avesse potuto competere il collocamento nella quarta categoria.

Art. ~~278~~ 280

Sono esclusi dal servizio dei corpi distaccati i militi che non hanno la statura determinata dal regolamento per le leve.

Art. ~~279~~ 281

La surrogazione o lo scambio di numero nella leva militare, non dispensano i militi dal servizio della Guardia Nazionale nei corpi distaccati.

Art. ~~280~~ 282

Il milite designato per far parte di un corpo distaccato non potrà farsi surrogare altrimenti che da parenti od affini prossimi, come è prescritto

dall' art. ~~91~~ per le surrogazioni nel servizio ordinario.

Il surrogato dovrà avere dai 18 anni compiuti ai 35 pure compiuti, ed esser accettato dal Consiglio di arruolamento.

Art. ~~280.~~ 243

Se il surrogato è chiamato a servire per conto proprio in un corpo distaccato della Guardia Nazionale, il surrogante è tenuto di marciare esso stesso o di fornire un altro surrogato alle condizioni sopra prescritte.

Art. ~~281.~~ 244

Il surrogante risponde, in caso di diserzione del suo surrogato.

Art. ~~282.~~ 245

Quando un milite compreso nel ruolo del servizio ordinario avrà surrogato in un corpo distaccato della Guardia Nazionale, non cesserà perciò di concorrere al servizio ordinario di essa.

Art. ~~283.~~ 246

I corpi distaccati della Guardia Nazionale come ausiliari dell' esercito sono assimilati pel soldo e per le somministranze in natura alle truppe di linea.

Un Decreto Reale determinerà i primi fondi, le masse e gli accessori del soldo.

Gli impiegati sì civili che militari che fanno parte dei corpi distaccati,

conservcranno per tutta la durata di questo servizio il loro grado e l'anzianità.

I medesimi impiegati, come pure gli ufficiali sott'uffiziali, caporali e soldati, che godono di uno stipendio o di una pensione di ritiro, potranno scegliere, o di conservare questo stipendio o pensione, o di godere del soldo di attività dei gradi, che avranno ottenuti nei corpi distaccati della Guardia Nazionale.

Art. ~~287~~ 287

La divisa, e i distintivi dei corpi distaccati saranno eguali a quelli della Guardia Nazionale in servizio ordinario.

Il Governo somministrerà il vestito, l'armamento, ed il fornimento, ai militi che non ne fossero provvisti, e non avessero i mezzi di fornirsi, ed armarsi a proprie spese.

Art. ~~288~~ 288

Per l'arruolamento l'ammissione, l'esenzione, o l'esclusione dei militi, nei corpi distaccati, come per tutto ciò, che ha tratto alla formazione di questi corpi, e alla designazione, e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento generale della leva, e dalle leggi organiche dell'Esercito, in tutto ciò, che non sarà contrario alla presente legge.

*Della disciplina dei corpi distaccati*Art. ~~288~~ 289

Quando i corpi distaccati della Guardia Nazionale saranno formati, rimarranno soggetti alla disciplina militare.

Ciò nullameno quando i militi mobilizzati ricusassero di ottemperare alla richiesta, saranno puniti con pena di carcere, che non potrà eccedere 2 anni; e quando abbandonassero il loro corpo senza autorizzazione fuori della presenza del nemico saranno puniti egualmente col carcere, che non potrà eccedere tre anni. ^

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. ~~287~~ 291.

Il Governo provvederà con Decreti Reali alla pronta riorganizzazione della Guardia Nazionale, secondo le norme prescritte dalla presente legge.

Art. ~~288~~ 292

Finchè non sia compiuto il nuovo ordinamento, e non siasi proceduto alle nuove elezioni dei graduati, la legge del 4 marzo continuerà ad esser in esecuzione in ogni sua parte.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo Generale, ed inserita negli atti di Governo.

Disposizioni comuni ai ditto
Art 290

Le morti e ferite riportate dai militi della Guardia Nazionale in occasione di servizio danno luogo ai soccorsi, pensioni e ricompense che la legge stabilisce nei medesimi casi a favore dei militari in attività di servizio. #